

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 77



Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63º anno

9 marzo 2020

Sommario

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2020/C 77/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.....

1

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2020/C 77/02

Causa C-274/14: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Económico-Administrativo Central - Spagna) – Procedimento instaurato da Banco de Santander SA (Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Nozione di «giurisdizione nazionale»– Criteri – Indipendenza dell'organismo nazionale in questione – Inamovibilità dei membri – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale)

2

2020/C 77/03

Causa C-175/18 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 gennaio 2020 – PTC Therapeutics International Ltd/Agenzia europea per i medicinali, European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (Eucope) [Impugnazione – Accesso ai documenti delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Articolo 4, paragrafo 2, primo trattino – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali – Articolo 4, paragrafo 3 – Tutela del processo decisionale – Documenti presentati all'Agenzia europea per i medicinali nell'ambito di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano – Decisione di concedere ad un terzo l'accesso ai documenti – Presunzione generale di riservatezza – Assenza di obbligo per un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione europea di applicare una presunzione generale di riservatezza]

2

IT

2020/C 77/04	Causa C-177/18: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo no14 de Madrid - Spagna) – Almudena Baldonado Martín/Ayuntamiento de Madrid (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Clausola 5 – Misure dirette ad evitare gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato – Indennità in caso di cessazione del rapporto di lavoro – Articoli 151 e 153 TFUE – Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Applicabilità – Differenza di trattamento basata sulla natura pubblica o privata, ai sensi del diritto nazionale, del regime che disciplina il rapporto di lavoro)	3
2020/C 77/05	Causa C-178/18 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 gennaio 2020 – MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet international BV/Agenzia europea per i medicinali (EMA) [Impugnazione – Accesso ai documenti delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Articolo 4, paragrafo 2, primo trattino – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali – Articolo 4, paragrafo 3 – Tutela del processo decisionale – Documenti presentati all'Agenzia europea per i medicinali nell'ambito di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario – Decisione di concedere ad un terzo l'accesso ai documenti – Presunzione generale di riservatezza – Assenza di obbligo per un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione europea di applicare una presunzione generale di riservatezza]	4
2020/C 77/06	Causa C-578/18: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hal-linto-oikeus - Finlandia) – Procedimento avviato dall'Energiavirasto (Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell'energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 3 – Tutela dei consumatori – Articolo 37 – Compiti e competenze dell'autorità di regolamentazione – Risoluzione extragiudiziale delle controversie – Nozione di «parte» – Diritto di proporre ricorso avverso la decisione dell'autorità di regolamentazione – Reclamo presentato da un cliente civile contro un'impresa di gestione di un sistema di distribuzione di energia elettrica)	5
2020/C 77/07	Causa C-814/18: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 22 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven – Paesi Bassi) – Ursu Major Services BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit [Rinvio pregiudiziale – Politica comune della pesca – Regolamento (CE) n. 1198/2006 – Articolo 55, paragrafo 1 – Contributo finanziario del Fondo europeo per la pesca (FEP) – Ammissibilità delle spese – Presupposto – Spesa effettivamente pagata dai beneficiari – Nozione]	5
2020/C 77/08	Causa C-29/19: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 23 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht - Germania) – ZP/Bundesagentur für Arbeit [Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Prestazioni di disoccupazione – Calcolo – Mancata considerazione dell'ultima retribuzione percepita nello Stato membro di residenza – Periodo di riferimento troppo breve – Retribuzione percepita dopo la cessazione del rapporto di lavoro – Persona che ha precedentemente esercitato un'attività subordinata in Svizzera]	6
2020/C 77/09	Causa C-32/19: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 22 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof - Austria) – AT/Pensionsversicherungsanstalt (Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Cittadinanza dell'Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 17, paragrafo 1, lettera a) – Diritto di soggiorno permanente – Acquisizione prima del decorso di un periodo ininterrotto di cinque anni di soggiorno – Lavoratore che, al momento in cui cessa la propria attività, ha raggiunto l'età per far valere i suoi diritti a una pensione di vecchiaia)	7
2020/C 77/10	Causa C-506/18 P: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 21 gennaio 2020 – Parlamento europeo/Erik Josefsson (Impugnazione – Funzione pubblica – Agente temporaneo – Parlamento europeo – Risoluzione del contratto – Accordo volto a dirimere la controversia fra le parti – Impugnazione divenuta priva di oggetto – Non luogo a statuire)	8
2020/C 77/11	Causa C-613/18: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 21 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Tributário de Lisboa - Portogallo) – Estado do Canadá/Autoridade Tributária e Aduaneira (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Restrizioni ai movimenti di capitali diretti a paesi terzi o in provenienza da essi – Fiscalità diretta – Imposta sul reddito delle persone giuridiche – Utili distribuiti da società residenti nel territorio portoghese – Riduzione della base imponibile)	8

2020/C 77/12	C-47/19: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 7 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg - Germania) – HA/Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst [Rivio pregiudiziale – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettere da h) a j) – Varie esenzioni connesse con l'infanzia o con la gioventù, con l'insegnamento scolastico o universitario – Insegnamento del surf e della vela per scuole e università – Gita di classe]	9
2020/C 77/13	Causa C-813/19 PPU: Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 21 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel d'Aix-En-Provence - Francia) - Esecuzione di un mandato d'arresto europeo nei confronti di MN (Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d'urgenza – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di «autorità giudiziaria emittente»– Tutela giurisdizionale effettiva)	10
2020/C 77/14	Causa C-58/19 P: Impugnazione proposta il 25 gennaio 2019 da Mykola Yanovych Azarov avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 dicembre 2018, causa T-247/17, Mykola Yanovych Azarov/Consiglio dell'Unione europea	11
2020/C 77/15	Causa C-236/19 P: Impugnazione proposta il 15 marzo 2019 da István Szécsi e Nóra Somossy avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 16 gennaio 2019, causa T-331/18, István Szécsi e Nóra Somossy/Commissione europea	11
2020/C 77/16	Causa C-315/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gericht Erster Instanz Eupen (Belgio) il 16 aprile 2019 – YU/Wallonische Region	12
2020/C 77/17	Causa C-461/19 P: Impugnazione proposta il 7 giugno 2019 da All Star CV avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 29 marzo 2019, causa T-611/17, All Star/EUIPO - Carrefour Hypermarchés	12
2020/C 77/18	Causa C-513/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polonia) il 5 luglio 2019 – P.J./X S.A.	13
2020/C 77/19	Causa C-548/19 P: Impugnazione proposta il 17 luglio 2019 da Laurence Bonnafous avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 giugno 2019 nella causa T-614/17, Bonnafous/EACEA	13
2020/C 77/20	Causa C-550/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social de Madrid (Spagna) il 17 luglio 2019 – EV/Obras y Servicios Públicos S.A e Acciona Agua, S.A.....	14
2020/C 77/21	Causa C-586/19 P: Impugnazione proposta il 10 agosto 2019 dalla L'Oréal avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 19 giugno 2019, causa T-179/16 RENV, L'Oréal/EUIPO - Guinot	15
2020/C 77/22	Causa C-587/19 P: Impugnazione proposta il 10 agosto 2019 dalla L'Oréal avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 19 giugno 2019, causa T-180/16 RENV, L'Oréal/EUIPO - Guinot	15
2020/C 77/23	Causa C-588/19 P: Impugnazione proposta il 10 agosto 2019 dalla L'Oréal avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 19 giugno 2019, causa T-181/16 RENV, L'Oréal/EUIPO - Guinot	16
2020/C 77/24	Causa C-589/19 P: Impugnazione proposta il 10 agosto 2019 dalla L'Oréal avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 19 giugno 2019, causa T-182/16 RENV, L'Oréal/EUIPO - Guinot	16

2020/C 77/25	Causa C-590/19 P: Impugnazione proposta il 10 agosto 2019 dalla L'Oréal avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 19 giugno 2019, causa T-183/16 RENV, L'Oréal/EUIPO - Guinot	17
2020/C 77/26	Causa C-664/19 P: Impugnazione proposta il 4 settembre 2019 dall'Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 26 giugno 2019, nella causa T-117/18, Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO	17
2020/C 77/27	Causa C-761/19: Ricorso proposto il 17 ottobre 2019 – Commissione europea/Ungheria.....	17
2020/C 77/28	Causa C-805/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg (Austria) il 31 ottobre 2019 – CT/VINI GmbH	19
2020/C 77/29	Causa C-810/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 4 novembre 2019 – Flightright GmbH/Qatar Airways.....	19
2020/C 77/30	Causa C-815/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 6 novembre 2019 – Natumi GmbH/Land Nordrhein-Westfalen	20
2020/C 77/31	Causa C-825/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Thüringer Finanzgericht (Germania) il 12 novembre 2019 – Beerent-, Wild-, Feinfrucht GmbH/Hauptzollamt Erfurt	21
2020/C 77/32	Causa C-826/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 13 novembre 2019 – WZ/Austrian Airlines AG	22
2020/C 77/33	Causa C-844/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 15 novembre 2019 – CS, Finanzamt Graz-Stadt	23
2020/C 77/34	Causa C-868/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Berlin-Brandenburg (Germania) il 27 novembre 2019 – M-GmbH/Finanzamt für Körperschaften.....	23
2020/C 77/35	Causa C-875/19 P: Impugnazione proposta il 28 novembre 2019 da FV avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 19 settembre 2019, causa T-27/18 RENV, FV/Consiglio	24
2020/C 77/36	Causa C-877/19 P: Impugnazione proposta il 28 novembre 2019 da FV avverso la sentenza emessa dal Tribunale (Ottava Sezione) il 19 settembre 2019, causa T-153/17, FV/Consiglio	25
2020/C 77/37	Causa C-894/19 P: Impugnazione proposta il 3 dicembre 2019 dal Parlamento europeo avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 settembre 2019, causa T-47/18, UZ/Parlamento	26
2020/C 77/38	Causa C-896/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Qorti Ċivili Prim'Awla - Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali (Malta) il 5 dicembre 2019 – Repubblika/Ill-Prim Ministru	27
2020/C 77/39	Causa C-905/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Darmstadt (Germania) l'11 dicembre 2019 – EP/Kreis Groß-Gerau	28

2020/C 77/40	Causa C-927/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 18 dicembre 2019 – «Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras» UAB/«Ecoservice Klaipėda» UAB, Klaipėdos autobusų parkas» UAB, «Parsekas» UAB, «Klaipėdos transportas» UAB	28
2020/C 77/41	Causa C-930/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgio) il 20 dicembre 2019 – X/Etat belge.....	30
2020/C 77/42	Causa C-940/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 30 dicembre 2019 – Les Chirurgiens-Dentistes de France, Confédération des Syndicats médicaux français, Fédération des Syndicats pharmaceutiques de France, Syndicat des Biologistes, Syndicat des Médecins libéraux, Union dentaire, Conseil national de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes, Conseil national de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, Conseil national de l'Ordre des Infirmiers/Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Premier ministre	31
2020/C 77/43	Causa C-948/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 31 dicembre 2019 – UAB «Manpower Lit»/E.S., M.L., M.P., V.V. e R.V.....	32
2020/C 77/44	Causa C-950/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Helsingin hallinto-oikeus (Finlandia) il 17 dicembre 2019 – A	33
2020/C 77/45	Causa C-3/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Rīgas rajona tiesa (Lettonia) il 7 gennaio 2020 – Procedimento penale a carico di AB, CE, SIA «MM investīcijas».....	33
2020/C 77/46	Causa C-4/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 7 gennaio 2020 – «Alti» OOD/Direktor na Direktsia «Obzhavane i danachno-osiguritelna praktika» – Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite	34
2020/C 77/47	Causa C-24/20: Ricorso proposto il 17 gennaio 2020 – Commissione/Consiglio	35
2020/C 77/48	Causa C-115/18: Ordinanza del presidente della Corte del 15 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc- Chambre détachée de Guingamp - Francia) – Procureur de la République/Tugdual Carluer, Yann Latouche, Dominique Legeard, Thierry Leleu, Dimitri Pinschhof, Brigitte Plunian, Rozenn Marechal	36
2020/C 77/49	Causa C-297/18: Ordinanza del presidente della Corte del 23 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark - Austria) – procedimento promosso da Humbert Jörg Köfler, Wolfgang Leitner, Joachim Schönbeck, Wolfgang Semper/Bezirkshauptmannschaft Murtal, con l'intervento di: Finanzpolizei	36
2020/C 77/50	Causa C-712/18: Ordinanza del presidente della Corte del 23 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark - Austria) – procedimento promosso da ZR, AR, BS/Bezirkshauptmannschaft Hart-berg-Fürstenfeld, con l'intervento di: Finanzpolizei.....	37
2020/C 77/51	Causa C-713/18: Ordinanza del presidente della Corte del 23 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark - Austria) – procedimento promosso da ZR, BS, AR/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, con l'intervento di: Finanzpolizei.....	37

2020/C 77/52	Causa C-138/19: Ordinanza del presidente della Corte del 23 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark - Austria) – procedimento promosso da DY/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, con l'intervento di: Finanzpolizei.....	37
2020/C 77/53	Causa C-139/19: Ordinanza del presidente della Corte del 23 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark - Austria) – procedimento promosso da DY.....	38
2020/C 77/54	Causa C-154/19: Ordinanza del presidente della Corte del 7 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Eparchiako Dikastirio Larnakas - Cipro) – Kyriaki Kentriki Archi/GA	38
2020/C 77/55	Causa C-227/19: Ordinanza del presidente della Corte del 23 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark - Austria) – procedimento promosso da DX/Bürgermeister der Stadt Graz, con l'intervento di: Finanzpolizei	38
2020/C 77/56	Causa C-334/19: Ordinanza del presidente della Corte del 18 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stuttgart - Germania) – Eurowings GmbH/GD, HE, IF	39
2020/C 77/57	Causa C-672/19: Ordinanza del presidente della Corte del 24 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil du Contentieux des Étrangers - Belgio) – X/Stato belga	39
Tribunale		
2020/C 77/58	Cause riunite T-786/16 e T-224/18: Sentenza del Tribunale del 30 gennaio 2020 – PV/Commissione («Funzione pubblica – Funzionari – Molestie psicologiche – Insieme di decisioni della Commissione che arrecano pregiudizio al ricorrente – Domande di assistenza – Procedimento disciplinare – Revoca – Ritiro della revoca – Nuovo procedimento disciplinare – Nuova revoca»)	40
2020/C 77/59	Causa T-168/17: Sentenza del Tribunale del 30 gennaio 2020 – CBA Spielapparate- und Restaurantbetrieb/Commissione [«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi ad un procedimento amministrativo riguardante un asserito aiuto di Stato concesso dalle autorità austriache a favore dei titolari di una concessione in forza della legge sul gioco d'azzardo – Rifiuto dell'accesso – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività di ispezione, indagine e audit – Interesse generale prevalente – Obbligo di motivazione – Eccezione di illegalità»].....	41
2020/C 77/60	Causa T-19/18: Sentenza del Tribunale del 22 gennaio 2020 – Lituania/Commissione («FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese sostenute dalla Lituania – Rettifiche finanziarie una tantum e forfettarie – Sviluppo rurale – Sistema di controllo in materia di condizionalità – Controllo amministrativo – Controllo in loco – Qualità dei controlli – Qualità dei richiedenti – Condizioni create artificialmente – Ragionevolezza dei costi – Spese effettuate nell'ambito dei progetti – Analisi dei rischi – Fattori di rischio – Tolleranza in materia di sanzioni non prevista dalla normativa dell'Unione – Sistema di valutazione e di sanzioni eccessivamente clemente – Dati statistici annuali di controllo»)	42
2020/C 77/61	Causa T-292/18: Sentenza del Tribunale del 30 gennaio 2020 – Portogallo/Commissione [«FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese sostenute dal Portogallo – Articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005 – Articolo 54 del regolamento (UE) n. 1306/2013 – Nozione di tribunale nazionale»]	43
2020/C 77/62	Causa T-402/18: Sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2020 – Aquino e a./Parlamento («Funzione pubblica – Sciopero degli interpreti – Misure di precettazione degli interpreti adottate dal Parlamento europeo – Assenza di base giuridica – Responsabilità – Danno morale»).....	43

2020/C 77/63	Causa T-598/18: Sentenza del Tribunale del 30 gennaio 2020 – Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE) [Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo BROWNIE – Marchi nazionali denominativi anteriori BROWNIES, BROWNIE, Brownies e Brownie – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafi 2 e 3 del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001]]	44
2020/C 77/64	Causa T-697/18: Sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2020 – Aldi/EUIPO – Titlbach (ALTISPORT) [«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l'Unione europea – Marchio figurativo ALTISPORT – Marchi internazionale e dell'Unione europea denominativi anteriori ALDI – Impedimento relativo alla registrazione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Confronto di prodotti e di servizi – Obbligo di motivazione – Articolo 94 del regolamento 2017/1001»]	45
2020/C 77/65	Causa T-42/19: Sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2020 – Volkswagen/EUIPO (CROSS) [«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo CROSS – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»]	46
2020/C 77/66	Causa T-239/19: Sentenza del Tribunale 29 gennaio 2020 – Vinos de Arganza/EUIPO Nordbrand Nordhausen (ENCANTO) [«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo ENCANTO – Marchio nazionale denominativo anteriore BELCANTO – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]	47
2020/C 77/67	Causa T-336/19: Sentenza del Tribunale del 30 gennaio 2020 – BZ/Commissione («Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Licenziamento per manifesta inattitudine – Proporzionalità – Articolo 84 del RAA – Responsabilità»)	47
2020/C 77/68	Causa T-559/19: Sentenza del Tribunale del 30 gennaio 2020 – Julius Sämann/EUIPO – Maharishi Vedic University (Raffigurazione di un albero) [«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo che rappresenta un albero – Marchi dell'Unione europea e internazionale figurativi anteriori che rappresentano un “albero magico”– Impedimenti relativi alla registrazione – Assenza di rischio di confusione – Assenza di somiglianza tra i segni – Articolo 8, paragrafo 1,lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Assenza di pregiudizio alla notorietà – Articolo 8, paragrafo 5,del regolamento 2017/1001»].	48
2020/C 77/69	Causa T-751/18: Ordinanza del Tribunale del 22 gennaio 2020 – Daimler/Commissione [«Ricorso di annullamento – Ritiro dei risparmi certificati di CO2 – Regime delle innovazioni ecocompatibili – Regolamento (CE) n. 443/2009 – Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 – Atto non impugnabile – Misura preparatoria – Irricevibilità»]	49
2020/C 77/70	Causa T-125/19: Ordinanza del Tribunale del 21 gennaio 2020 – Clem & Jo Optique/EUIPO – C&A (C&J) («Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Ritiro dell'opposizione – Non luogo a statuire»)	50
2020/C 77/71	Causa T-128/19: Ordinanza del Tribunale del 16 gennaio 2020 – Hemp Foods Australia/EUIPO – Cabrejos (Sativa) («Ricorso di annullamento – Marchio dell'Unione europea – Registrazione internazionale che designa l'Unione europea – Mancata iscrizione della modifica della titolarità nel registro internazionale – Difetto di legittimazione ad agire – Irricevibilità»)	50
2020/C 77/72	Causa T-161/19: Ordinanza del Tribunale del 21 gennaio 2020 – Deutsche Telekom/Parlemento e Consiglio [«Ricorso di annullamento – Mercato interno delle comunicazioni elettroniche – Prezzi al dettaglio fatturati ai consumatori per le comunicazioni disciplinate all'interno dell'Unione – Regolamento (UE) 2018/1971 – Atto legislativo – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»]	51

2020/C 77/73	Causa T-162/19: Ordinanza del Tribunale del 21 gennaio 2020 – Telefónica e Telefónica de España/Parlamento e Consiglio [«Ricorso di annullamento – Mercato interno delle comunicazioni elettroniche – Prezzi al dettaglio fatturati ai consumatori per le comunicazioni disciplinate all'interno dell'Unione – Regolamento (UE) 2018/1971 – Atto legislativo – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»]	52
2020/C 77/74	Causa T-671/19: Ricorso proposto il 1 ottobre 2019 – Qualcomm/Commissione	53
2020/C 77/75	Causa T-870/19: Ricorso proposto il 20 dicembre 2019 – Worldwide Spirits Supply/EUIPO – Melfinco (CLEOPATRA QUEEN).....	54
2020/C 77/76	Causa T-3/20: Ricorso proposto il 3 gennaio 2020 – Forbo Financial Services/EUIPO – Windmöller (Canoleum) ..	55
2020/C 77/77	Causa T-8/20: Ricorso proposto l'8 gennaio 2020 – Repubblica ceca/Commissione.....	56
2020/C 77/78	Causa T-32/10: Ricorso proposto il 14 gennaio 2020 – Buxadé Villalba e altri/Parlamento	56
2020/C 77/79	Causa T-34/20: Ricorso proposto il 20 gennaio 2020 – Datenlotsen Informationssysteme/Commissione	58
2020/C 77/80	Causa T-38/20: Ricorso proposto il 23 gennaio 2020 – Lotto24/EUIPO (LOTTO24).....	59
2020/C 77/81	Causa T-41/20: Ricorso proposto il 24 gennaio 2020 – Di Bernardo/Commissione.....	60
2020/C 77/82	Causa T-45/20: Ricorso proposto il 27 gennaio 2020 – KRBL/EUIPO – P.K. Overseas (INDIA SALAM Pure Basmati Rice)	60
2020/C 77/83	Causa T-35/18: Ordinanza del Tribunale del 22 gennaio 2020 – La Marchesiana/EUIPO – Marchesi 1824 (MARCHESI).....	61
2020/C 77/84	Causa T-139/18: Ordinanza del Tribunale del 15 gennaio 2020 – Avio/Commissione.....	62
2020/C 77/85	Causa T-606/19: Ordinanza del Tribunale del 21 gennaio 2020 – Bartolomé Alvarado e Grupo Preciados Place/EUIPO – Alpargatas (ALPARGATUS PASOS ARTESANALES)	62

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

(2020/C 77/01)

Ultima pubblicazione

GU C 68 del 2.3.2020

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 61 del 24.2.2020

GU C 54 del 17.2.2020

GU C 45 del 10.2.2020

GU C 36 del 3.2.2020

GU C 27 del 27.1.2020

GU C 19 del 20.1.2020

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Económico-Administrativo Central - Spagna) – Procedimento instaurato da Banco de Santander SA

(Causa C-274/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Nozione di «giurisdizione nazionale» – Criteri – Indipendenza dell’organismo nazionale in questione – Inamovibilità dei membri – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale)

(2020/C 77/02)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Económico-Administrativo Central

Parti nel procedimento principale

Banco de Santander SA

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Económico-Administrativo Central (Tribunale economico-amministrativo centrale, Spagna), con decisione del 2 aprile 2014, è irricevibile.

⁽¹⁾ GU C 303 dell'8.9.2014.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 gennaio 2020 – PTC Therapeutics International Ltd/Agenzia europea per i medicinali, European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (Eucope)

(Causa C-175/18 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione – Accesso ai documenti delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Articolo 4, paragrafo 2, primo trattino – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali – Articolo 4, paragrafo 3 – Tutela del processo decisionale – Documenti presentati all’Agenzia europea per i medicinali nell’ambito di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale per uso umano – Decisione di concedere ad un terzo l’accesso ai documenti – Presunzione generale di riservatezza – Assenza di obbligo per un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione europea di applicare una presunzione generale di riservatezza]

(2020/C 77/03)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: PTC Therapeutics International Ltd (rappresentanti: G. Castle, B. Kelly e K. Ewert, Solicitors, C. Thomas, Barrister, M. Demetriou QC)

Altre parti nel procedimento: Agenzia europea per i medicinali (rappresentanti: inizialmente T. Jabłoński, S. Marino, S. Drosos, A. Spina e A. Rusanov, successivamente T. Jabłoński, S. Marino e S. Drosos, agenti), European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (Eucope) (rappresentanti: S. Cowlishaw, Solicitor, D. Scannell, Barrister)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La PTC Therapeutics International Ltd è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA).
- 3) La European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 231 del 2.7.2018.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo nº14 de Madrid - Spagna) – Almudena Baldonedo Martín/Ayuntamiento de Madrid

(Causa C-177/18) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Princípio di non discriminazione – Clausola 5 – Misure dirette ad evitare gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato – Indennità in caso di cessazione del rapporto di lavoro – Articoli 151 e 153 TFUE – Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Applicabilità – Differenza di trattamento basata sulla natura pubblica o privata, ai sensi del diritto nazionale, del regime che disciplina il rapporto di lavoro)

(2020/C 77/04)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Contencioso-Administrativo nº14 de Madrid

Parti

Ricorrente: Almudena Baldonedo Martín

Convenuto: Ayuntamiento de Madrid

Dispositivo

- 1) La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale che non prevede il versamento di alcuna indennità né ai lavoratori a tempo determinato impiegati come funzionari ad interim né ai funzionari che sono impiegati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato al momento della cessazione dal servizio, mentre prevede il pagamento di tale indennità agli agenti contrattuali a tempo indeterminato quando il loro contratto di lavoro viene risolto per un motivo oggettivo.

- 2) Gli articoli 151 e 153 TFUE nonché la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che non prevede il versamento di alcuna indennità ai lavoratori a tempo determinato impiegati come funzionari ad interim alla cessazione dal servizio, mentre viene concessa un'indennità agli agenti contrattuali a tempo determinato alla scadenza del loro contratto di lavoro.

(¹) GU C 211 del 18.6.2018.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 gennaio 2020 – MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet international BV/Agenzia europea per i medicinali (EMA)

(Causa C-178/18 P) (¹)

[Impugnazione – Accesso ai documenti delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Articolo 4, paragrafo 2, primo trattino – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali – Articolo 4, paragrafo 3 – Tutela del processo decisionale – Documenti presentati all'Agenzia europea per i medicinali nell'ambito di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario – Decisione di concedere ad un terzo l'accesso ai documenti – Presunzione generale di riservatezza – Assenza di obbligo per un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione europea di applicare una presunzione generale di riservatezza]

(2020/C 77/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet international BV (rappresentanti: C. Thomas, Barrister, J. Stratford QC, B. Kelly, Solicitor e P. Bogaert, advocaat)

Altra parte nel procedimento: Agenzia europea per i medicinali (rappresentanti: inizialmente T. Jabłoński, S. Marino, S. Drosos e A. Rusanov, successivamente T. Jabłoński, S. Marino, S. Drosos, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La MSD Animal Health Innovation GmbH e l'Intervet International BV sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA).

(¹) GU C 231 del 2.7.2018.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus - Finlandia) – Procedimento avviato dall'Energiavirasto

(Causa C-578/18) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell'energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 3 – Tutela dei consumatori – Articolo 37 – Compiti e competenze dell'autorità di regolamentazione – Risoluzione extragiudiziale delle controversie – Nozione di «parte» – Diritto di proporre ricorso avverso la decisione dell'autorità di regolamentazione – Reclamo presentato da un cliente civile contro un'impresa di gestione di un sistema di distribuzione di energia elettrica)

(2020/C 77/06)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Energiavirasto

Con l'intervento di: A, Caruna Oy

Dispositivo

L'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, deve essere interpretato nel senso che non impone agli Stati membri di conferire all'autorità di regolamentazione la competenza a dirimere le controversie tra i clienti civili e i gestori di sistemi e di riconoscere, di conseguenza, al cliente civile il quale ha presentato un reclamo all'autorità di regolamentazione contro un gestore di sistemi la qualifica di «parte», ai sensi della citata disposizione, e il diritto di proporre ricorso avverso la decisione adottata dalla medesima autorità in seguito a detto reclamo.

(¹) GU C 427 del 26.11.2018.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 22 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven – Paesi Bassi) – Ursu Major Services BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Causa C-814/18) (¹)

[Rinvio pregiudiziale – Politica comune della pesca – Regolamento (CE) n. 1198/2006 – Articolo 55, paragrafo 1 – Contributo finanziario del Fondo europeo per la pesca (FEP) – Ammissibilità delle spese – Presupposto – Spesa effettivamente pagata dai beneficiari – Nozione]

(2020/C 77/07)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parti

Ricorrente: Ursa Major Services BV

Convenuto: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dispositivo

- 1) L'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, dev'essere interpretato nel senso che esso è applicabile al rapporto tra l'autorità di gestione di un programma operativo e il beneficiario di una sovvenzione concessa nell'ambito del Fondo europeo per la pesca, cosicché tale disposizione può essere invocata nei confronti del beneficiario stesso.
- 2) L'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 1198/2006 dev'essere interpretato nel senso che un importo fatturato al beneficiario di una sovvenzione concessa nell'ambito del Fondo europeo per la pesca e pagato da quest'ultimo può essere considerato come una spesa effettivamente pagata, ai sensi di tale disposizione, anche qualora il terzo che ha fatturato tale importo abbia inoltre fornito un contributo finanziario al progetto sovvenzionato, o effettuando una compensazione tra un credito nei confronti del beneficiario e un credito di quest'ultimo nei suoi confronti, derivante dall'impegno da egli assunto di fornire un contributo, o procedendo all'emissione di una fattura distinta, a condizione che la spesa e il contributo in questione siano debitamente comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, il che dovrà essere verificato dal giudice del rinvio.

(¹) GU C 122 del 1.4.2019.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 23 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Bundessozialgericht - Germania) – ZP/Bundesagentur für Arbeit**

(Causa C-29/19) (¹)

[Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Prestazioni di disoccupazione – Calcolo – Mancata considerazione dell'ultima retribuzione percepita nello Stato membro di residenza – Periodo di riferimento troppo breve – Retribuzione percepita dopo la cessazione del rapporto di lavoro – Persona che ha precedentemente esercitato un'attività subordinata in Svizzera]

(2020/C 77/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundessozialgericht

Parti

Ricorrente: ZP

Convenuto: Bundesagentur für Arbeit

Dispositivo

- 1) L'articolo 62, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che, pur prevedendo che il calcolo delle prestazioni di disoccupazione sia basato sull'importo della retribuzione precedente, non consente – quando il periodo in cui l'interessato ha percepito la retribuzione versata per l'ultima attività lavorativa subordinata che ha esercitato in base a tale legislazione non raggiunge il periodo di riferimento previsto dalla suddetta legislazione per la determinazione della retribuzione che serve come base per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione –, di tenere conto della retribuzione percepita dall'interessato per tale attività.

- 2) L'articolo 62, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che osta a una legislazione di uno Stato membro che, pur prevedendo che il calcolo delle prestazioni di disoccupazione sia basato sull'importo della retribuzione precedente, non consente – quando la retribuzione percepita dall'interessato per l'ultima attività lavorativa subordinata che ha esercitato in base a tale legislazione è stata liquidata e versata solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro –, di tenere conto della retribuzione percepita dall'interessato per tale attività.

(¹) GU C 103 del 18.3.2019.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 22 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof - Austria) – AT/Pensionsversicherungsanstalt

(Causa C-32/19) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Cittadinanza dell'Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 17, paragrafo 1, lettera a) – Diritto di soggiorno permanente – Acquisizione prima del decorso di un periodo ininterrotto di cinque anni di soggiorno – Lavoratore che, al momento in cui cessa la propria attività, ha raggiunto l'età per far valere i suoi diritti a una pensione di vecchiaia)

(2020/C 77/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: AT

Convenuto: Pensionsversicherungsanstalt

Dispositivo

L'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell'ottenimento di un diritto di soggiorno permanente nello Stato membro ospitante prima del decorso di un periodo ininterrotto di cinque anni di soggiorno, le condizioni relative al fatto di avervi svolto la propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e di avervi soggiornato in via continuativa per oltre tre anni si applicano a un lavoratore che, al momento in cui cessa la sua attività, ha raggiunto l'età prevista dalla legislazione di tale Stato membro per far valere i suoi diritti a una pensione di vecchiaia.

(¹) GU C 131 dell'8.4.2019.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 21 gennaio 2020 – Parlamento europeo/Erik Josefsson**(Causa C-506/18 P) (¹)**

(Impugnazione – Funzione pubblica – Agente temporaneo – Parlamento europeo – Risoluzione del contratto – Accordo volto a dirimere la controversia fra le parti – Impugnazione divenuta priva di oggetto – Non luogo a statuire)

(2020/C 77/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: Í. Ní Riagáin Dúro, V. Montebello-Demogeot e J. Steele, agenti)

Altra parte nel procedimento: Erik Josefsson (rappresentanti: T. Bontinck, A. Guillerme e M. Forgeois, avvocati)

Dispositivo

- 1) Non Parlamento europeo vi è luogo a statuire sull'impugnazione.
- 2) Il Parlamento europeo e il sig. Erik Josefsson sopporteranno ciascuno le proprie spese.

(¹) GU C 445 del 10.12.2018.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 21 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Tributário de Lisboa - Portogallo) – Estado do Canadá/Autoridade Tributária e Aduaneira**(Causa C-613/18) (¹)**

(Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Restrizioni ai movimenti di capitali diretti a paesi terzi o in provenienza da essi – Fiscalità diretta – Imposta sul reddito delle persone giuridiche – Utili distribuiti da società residenti nel territorio portoghese – Riduzione della base imponibile)

(2020/C 77/11)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Tributário de Lisboa

Parti nel procedimento principale

Attore: Estado do Canadá

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositivo

Gli articoli 63 et 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, in forza della quale i dividendi distribuiti da una società residente sono assoggettati ad un'imposta la cui aliquota effettiva è più elevata quando sono percepiti da una persona giuridica residente in un paese terzo che non esercita, a titolo principale, un'attività commerciale, industriale o agricola, rispetto a quando tali dividendi sono percepiti da una siffatta persona giuridica residente nel suddetto Stato membro. Una deroga è possibile esclusivamente se l'applicazione della convenzione fiscale fra il Canada e la Repubblica portoghese, firmata il 14 giugno 1999, volta a evitare le doppie imposizioni e a prevenire l'evasione fiscale in materia d'imposte sul reddito, consente di neutralizzare gli effetti della differenza di trattamento derivante dalla normativa del suddetto Stato membro, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

⁽¹⁾ GU C 445 del 10.12.2018.

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 7 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg - Germania) – HA/Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

(C-47/19) ⁽¹⁾

[*Rivio pregiudiziale – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettere da h) a j) – Varie esenzioni connesse con l'infanzia o con la gioventù, con l'insegnamento scolastico o universitario – Insegnamento del surf e della vela per scuole e università – Gita di classe]*

(2020/C 77/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: HA

Convenuto: Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

Dispositivo

- 1) La nozione di «insegnamento scolastico o universitario», ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa non include l'insegnamento del surf e della vela impartito da scuole di surf e di vela, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, per scuole o per università, in cui tale insegnamento può rientrare, rispettivamente, nel programma di attività sportive o della formazione di insegnanti di educazione fisica ed essere oggetto di valutazione ai fini del voto.

- 2) La nozione di prestazioni di servizi «strettamente connesse con la protezione dell'infanzia e della gioventù», ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2006/112, deve essere interpretata nel senso che essa non include l'insegnamento del surf e della vela impartito da scuole di surf e di vela, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, indipendentemente dal fatto se detto insegnamento sia dispensato nell'ambito di una gita di classe.

(¹) GU C 131 dell'08.04.2019

Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 21 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel d'Aix-En-Provence - Francia) - Esecuzione di un mandato d'arresto europeo nei confronti di MN

(Causa C-813/19 PPU) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d'urgenza – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di «autorità giudiziaria emittente» – Tutela giurisdizionale effettiva)

(2020/C 77/13)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel d'Aix-En-Provence

Parti nel procedimento principale

MN

Con l'intervento di: RJA, RJO, FD, BG, PG, KL, LK, MJ, NI, OH

Dispositivo

L'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, deve essere interpretato nel senso che rientrano nell'ambito della nozione di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi della menzionata disposizione, i magistrati della procura francese, posti sotto la direzione e il controllo dei loro superiori gerarchici nonché sotto l'autorità del ministro della Giustizia in forza delle regole statutarie e organizzative cui sono soggetti, dal momento che il loro status conferisce ai medesimi una garanzia d'indipendenza, segnatamente rispetto al potere esecutivo, nel contesto dell'emissione del mandato d'arresto europeo.

La decisione quadro 2002/584 deve essere interpretata nel senso che i requisiti inerenti ad una tutela giurisdizionale effettiva di cui deve godere una persona nei confronti della quale è stato emesso un mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale sono soddisfatti laddove, secondo la normativa dello Stato membro emittente, le condizioni di rilascio di tale mandato e, in particolare, la sua proporzionalità costituiscono oggetto di un controllo giurisdizionale in detto Stato membro.

(¹) GU C 19 del 20.1.2020.

Impugnazione proposta il 25 gennaio 2019 da Mykola Yanovych Azarov avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 dicembre 2018, causa T-247/17, Mykola Yanovych Azarov/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-58/19 P)

(2020/C 77/14)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mykola Yanovych Azarov (rappresentanti: A. Egger e G. Lansky, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Con ordinanza del 22 ottobre 2019, la Corte di giustizia dell'Unione europea (Settima Sezione) ha così statuito:

1. L'impugnazione è manifestamente fondata.
2. La sentenza del Tribunale dell'Unione europea, del 13 dicembre 2018, Azarov/Consiglio (T-247/17, non pubblicata, EU:T:2018:931), è annullata.
3. La decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina sono annullati, nella parte in cui riguardano il sig. Mykola Yanovych Azarov.
4. Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese tanto del procedimento di primo grado quanto della presente impugnazione.

Impugnazione proposta il 15 marzo 2019 da István Szécsi e Nóra Somossy avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 16 gennaio 2019, causa T-331/18, István Szécsi e Nóra Somossy/Commissione europea

(Causa C-236/19 P)

(2020/C 77/15)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: István Szécsi, Nóra Somossy (rappresentante: D. Lázár, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

La Corte di giustizia dell'Unione europea (Sesta Sezione), con ordinanza del 1º ottobre 2019, ha respinto l'impugnazione in quanto manifestamente infondata e ha condannato il sig. István Szécsi e la sig.ra Nóra Somossy a farsi carico delle proprie spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gericht Erster Instanz Eupen (Belgio) il 16 aprile 2019 – YU/Wallonische Region

(Causa C-315/19)

(2020/C 77/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Gericht Erster Instanz Eupen (Tribunale di primo grado di Eupen, Belgio)

Parti

Ricorrente: YU

Convenuta: Wallonische Region

Questioni pregiudiziali

Con ordinanza del 26 settembre 2019, la Corte di giustizia dell'Unione europea (Sesta Sezione) si è pronunciata nel seguente modo:

L'articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale un lavoratore residente in tale Stato membro può avvalersi di una deroga all'obbligo d'immatricolazione, in detto Stato membro, di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro e messo a sua disposizione dal suo datore di lavoro stabilito in quest'altro Stato membro unicamente se i documenti attestanti che egli soddisfa le condizioni di applicazione di tale deroga si trovano, in permanenza, a bordo di tale veicolo.

**Impugnazione proposta il 7 giugno 2019 da All Star CV avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del
29 marzo 2019, causa T-611/17, All Star/EUIPO - Carrefour Hypermarchés**

(Causa C-461/19 P)

(2020/C 77/17)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: All Star CV (rappresentanti: S. Malynicz, A. Newnes, A. Artinian, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 30 settembre 2019, la Corte (Sezione per l'ammissione delle impugnazioni) ha deciso di non ammettere l'impugnazione.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polonia) il
5 luglio 2019 – P.J./(X) S.A.**

(Causa C-513/19)

(2020/C 77/18)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Parti

Ricorrente: P.J.

Convenuto: (X) S.A.

Questioni pregiudiziali

Con ordinanza del 7 novembre 2019 la Corte (Seconda Sezione) ha deciso che la domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile.

**Impugnazione proposta il 17 luglio 2019 da Laurence Bonnafous avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del
6 giugno 2019 nella causa T-614/17, Bonnafous/EACEA**

(Causa C-548/19 P)

(2020/C 77/19)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Laurence Bonnafous (rappresentanti: S. Rodrigues, A. Blot, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura

Con ordinanza del 27 novembre 2019, la Corte (Settima Sezione) ha respinto l'impugnazione in quanto manifestamente infondata.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social de Madrid (Spagna) il 17 luglio 2019 – EV/Obras y Servicios Pùblicos S.A e Acciona Agua, S.A.

(Causa C-550/19)

(2020/C 77/20)

Lingua processuale:lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social de Madrid

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: EV

Convenute: Obras y Servicios Pùblicos S.A., Acciona Agua, S.A.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la clausola 4, paragrafo 1, dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, recepito nell'ordinamento comunitario con la direttiva 1999/70/CE⁽¹⁾ del Consiglio e la direttiva 2001/23, debba essere interpretata nel senso che l'articolo 24, paragrafo 2, del contratto collettivo del settore edile prevede che, a prescindere dalla durata del contratto concluso in via generale per un'unica opera, non è applicabile il disposto dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), primo comma, dello Statuto dei lavoratori e i lavoratori continuano a mantenere la qualità di lavoratori con contratto a termine per l'esecuzione di un'opera («fijos de obra»), sia in tali ipotesi sia in caso di successione di imprese di cui all'articolo 44 dello Statuto dei lavoratori o di subentro disciplinato dall'articolo 27 di detto contratto collettivo, senza che ricorra alcuna ragione oggettiva atta a giustificare la violazione della normativa nazionale, nel cui ambito l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), dello Statuto dei lavoratori prevede che «[u]n contratto di questo tipo non può avere una durata superiore a tre anni, prorogabile fino a dodici mesi mediante contratto collettivo nazionale di settore o, in mancanza di questo, mediante contratto collettivo di settore di livello inferiore. Decorsi i succitati termini, i lavoratori acquisiscono lo status di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa».
- 2) Se la clausola 4, paragrafo 1, dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, recepito nel diritto comunitario con la direttiva 1999/70 del Consiglio e la direttiva 2001/23, debba essere interpretata nel senso che l'articolo 24, paragrafo 5, del contratto collettivo del settore edile prevede che [l'assunzione] per occupare un diverso posto di lavoro mediante due o più contratti a termine per l'esecuzione di un'opera con la stessa impresa o con lo stesso gruppo di imprese, nel periodo e per la durata stabilita dall'articolo 15, paragrafo 5, dello Statuto dei lavoratori, non comporta l'acquisizione della qualità indicata in detta disposizione, né in tali ipotesi né nei casi di successione di imprese ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto dei lavoratori o di subentro a norma dell'articolo 27 del menzionato contratto collettivo, senza che ricorrano ragioni oggettive atta a giustificare la violazione della normativa nazionale, nel cui ambito l'articolo 15, paragrafo 5, dello Statuto dei lavoratori prevede che, «[f]atte salve le disposizioni dei paragrafi 1, lettera a), 2, e 3 del presente articolo, i lavoratori che nell'arco di trenta mesi risultino assunti per oltre ventiquattro mesi, con o senza soluzione di continuità per occupare lo stesso o un diverso posto di lavoro con la stessa impresa o gruppo di imprese, mediante due o più contratti temporanei, alle stesse o a diverse condizioni contrattuali a tempo determinato, direttamente o tramite società di lavoro interinale, acquisiscono lo status di lavoratori permanenti. Quanto previsto nel paragrafo precedente si applica altresì in caso di successione di imprese o di subentro tra imprese ai sensi di legge o di contratto collettivo».
- 3) Se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/23⁽²⁾ debba essere interpretato nel senso che esso osta a che, in forza del contratto collettivo del settore edile, si escluda che i diritti e gli obblighi che la nuova impresa o entità che svolgerà l'attività oggetto dell'appalto deve rispettare siano limitati esclusivamente a quelli derivanti dall'ultimo contratto stipulato dal

lavoratore con l'impresa uscente dall'appalto, senza che ricorra una ragione oggettiva atta a giustificare la violazione della normativa nazionale, nel cui ambito l'articolo 44 dello Statuto dei lavoratori prevede il subentro in tutti i diritti e obblighi, senza limitazioni all'ultimo contratto.

(¹) Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).

(²) Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU 2001, L 82, pag. 16).

Impugnazione proposta il 10 agosto 2019 dalla L'Oréal avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 19 giugno 2019, causa T-179/16 RENV, L'Oréal/EUIPO - Guinot

(Causa C-586/19 P)

(2020/C 77/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: L'Oréal (rappresentanti: T. de Haan, P. Péters, avocats)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, Guinot

Con ordinanza del 7 ottobre 2019, la Corte (Sezione per l'ammissione delle impugnazioni) ha deciso che l'impugnazione non è ammessa.

Impugnazione proposta il 10 agosto 2019 dalla L'Oréal avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 19 giugno 2019, causa T-180/16 RENV, L'Oréal/EUIPO - Guinot

(Causa C-587/19 P)

(2020/C 77/22)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: L'Oréal (rappresentanti: T. de Haan, P. Péters, avocats)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, Guinot

Con ordinanza del 7 ottobre 2019, la Corte (Sezione per l'ammissione delle impugnazioni) ha deciso che l'impugnazione non è ammessa.

**Impugnazione proposta il 10 agosto 2019 dalla L'Oréal avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del
19 giugno 2019, causa T-181/16 RENV, L'Oréal/EUIPO - Guinot**

(Causa C-588/19 P)

(2020/C 77/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: L'Oréal (rappresentanti: T. de Haan, P. Péters, avocats)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, Guinot

Con ordinanza del 7 ottobre 2019, la Corte (Sezione per l'ammissione delle impugnazioni) ha deciso che l'impugnazione non è ammessa.

**Impugnazione proposta il 10 agosto 2019 dalla L'Oréal avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del
19 giugno 2019, causa T-182/16 RENV, L'Oréal/EUIPO - Guinot**

(Causa C-589/19 P)

(2020/C 77/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: L'Oréal (rappresentanti: T. de Haan, P. Péters, avocats)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, Guinot

Con ordinanza del 7 ottobre 2019, la Corte (Sezione per l'ammissione delle impugnazioni) ha deciso che l'impugnazione non è ammessa.

Impugnazione proposta il 10 agosto 2019 dalla L'Oréal avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 19 giugno 2019, causa T-183/16 RENV, L'Oréal/EUIPO - Guinot

(Causa C-590/19 P)

(2020/C 77/25)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: L'Oréal (rappresentanti: T. de Haan, P. Péters, avocats)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, Guinot

Con ordinanza del 7 ottobre 2019, la Corte (Sezione per l'ammissione delle impugnazioni) ha deciso che l'impugnazione non è ammessa.

Impugnazione proposta il 4 settembre 2019 dall'Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 26 giugno 2019, nella causa T-117/18, Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO

Causa C-664/19 P)

(2020/C 77/26)

Lingua processuale: il polacco.

Parti

Ricorrente: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. (rappresentante: C. Rogula, adwokat)

Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 5 dicembre 2019, la Corte di giustizia (Sezione per l'ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l'impugnazione non è ammessa.

Ricorso proposto il 17 ottobre 2019 – Commissione europea/Ungheria

(Causa C-761/19)

(2020/C 77/27)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Cattabriga e Zs. Teleki, agenti)

Convenuta: Ungheria

Conclusioni della ricorrente

LA Commissione chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che l'Ungheria non ha ottemperato agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109/CE⁽¹⁾ nel non consentire l'ammissione all'Ordine dei Veterinari dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, il che impedisce loro a priori di poter esercitare la professione di veterinario, sia come lavoratori dipendenti sia quali lavoratori autonomi;
- condannare l'Ungheria alle spese.

Motivi e principali argomenti

1. La Commissione ha ricevuto in data 3 gennaio 2017 una denuncia in relazione al requisito previsto nella a Magyar Állatorvosi Kamaráról valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény (legge CXXVII. del 2012, relativa all'Ordine dei Veterinari di Ungheria e all'esercizio dell'attività di servizi veterinari), conformemente al quale potrà essere membro dell'Ordine dei Veterinari chiunque soddisfi, oltre ad altri requisiti, quello di essere cittadino di uno Stato parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo. Il denunciante è un cittadino di un paese terzo che dal 2007 dispone di un «permesso di soggiorno di lunga durata» in Ungheria e che nel 2014 si è laureato presso la Állatorvostudományi Egyetem (Università di medicina veterinaria) di Budapest. La sua domanda di ingresso nell'Ordine dei Veterinari fu respinta in quanto non risultava soddisfatto il menzionato requisito di legge. In Ungheria è necessario essere membro dell'Ordine dei Veterinari per poter esercitare la professione di veterinario, sia come lavoratore dipendente sia quale lavoratore autonomo.
2. Il 20 luglio 2018 la Commissione ha avviato un procedimento di violazione contro l'Ungheria in relazione alla menzionata disposizione della legge relativa all'Ordine dei Veterinari, in cui censurava l'Ungheria per non aver adempiuto l'obbligo derivante dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109/CE.
3. Nella sua risposta, il governo ungherese ha rilevato che l'esercizio della professione di veterinario rientra nell'eccezione prevista all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109/CE, dal momento che si può presumere, non solo in via occasionale, l'esercizio di pubblici poteri.
4. Non avendo ritenuto convincenti le deduzioni esposte dal governo ungherese nella sua risposta, il 25 gennaio 2019 la Commissione ha emesso un parere motivato in cui ha ribadito la sua posizione precedente.
5. Il 29 marzo 2019 il governo ungherese ha sottoposto alla Commissione la sua risposta al parere motivato, in cui confermava la propria posizione.
6. La Commissione ha concluso che l'esercizio dell'attività di veterinario come lavoratore dipendente o come lavoratore autonomo in Ungheria non rientra nell'eccezione prevista all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109/CE. Secondo la stessa, le attività dei veterinari alle quali l'Ungheria attribuisce il carattere di pubblici poteri non presuppongono una partecipazione diretta e specifica nell'esercizio di pubblici poteri e non sono necessarie e indissolubilmente congiunte a detta professione, dal momento che, sebbene abbiano esclusivamente carattere preparatorio e accessorio, sono effettivamente attività che si realizzano in forza di un accordo speciale e sotto la supervisione dei pubblici poteri.
7. Alla luce di quanto precede, il 25 luglio 2019 la Commissione ha deciso di rinviare la causa alla Corte di giustizia affinché dichiari che l'Ungheria è venuta meno ai suoi obblighi derivanti dalla direttiva 2003/109/CE.

(1) Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg (Austria) il 31 ottobre 2019 – CT/VINI GmbH**(Causa C-805/19)**

(2020/C 77/28)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Landesgericht Salzburg

Parti*Ricorrente:* CT*Resistente:* VINI GmbH**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2010/C 83/02) e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE sull'orario di lavoro (direttiva 2003/88/CE⁽¹⁾) debbano essere interpretati nel senso che la disposizione nazionale di cui all'articolo 10, paragrafo 2, dell'Urlaubsgesetz (UrlG), secondo cui il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie per l'anno di lavoro in corso (l'ultimo) non spetta qualora il lavoratore rassegni le dimissioni anticipatamente, non trovi applicazione.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 4 novembre 2019 – Flightright GmbH/Qatar Airways**(Causa C-810/19)**

(2020/C 77/29)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Landgericht Frankfurt am Main

Parti*Ricorrente:* Flightright GmbH*Resistente:* Qatar Airways**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se sussista una «coincidenza diretta» ai sensi dell'articolo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 261/2004⁽¹⁾ anche nel caso in cui, in caso di voli prenotati congiuntamente, i quali prevedano uno scalo in un aeroporto «hub» situato al di fuori del territorio dell'Unione europea, sia programmata una permanenza prolungata nel luogo dello scalo ed il volo successivo prenotato non costituisca la prima coincidenza utile.

- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione:

Se l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che il regolamento si applichi anche al trasporto di passeggeri con un volo in partenza non da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, ma inserito di un'unica prenotazione, parimenti comprendente un volo proveniente da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, senza che si tratti peraltro di una coincidenza diretta.

(¹) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 6 novembre 2019 – Natumi GmbH/Land Nordrhein-Westfalen

(Causa C-815/19)

(2020/C 77/30)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Natumi GmbH

Resistente: Land Nordrhein-Westfalen

Con l'intervento di: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht (Rappresentante del pubblico interesse dinanzi al Bundesverwaltungsgericht)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 28, in combinato disposto con il punto 1.3 dell'allegato IX del regolamento (CE) n. 889/2008 (¹), debba essere interpretato nel senso che l'alga Lithothamnium calcareum possa essere utilizzata come ingrediente nella trasformazione di alimenti biologici.
- 2) In caso di risposta affermativa:
se sia autorizzato anche l'uso di alghe decomposte.
- 3) In caso di risposta affermativa anche alla seconda questione:
se un prodotto contenente come ingrediente l'alga (decomposta) Lithothamnium calcareum ed etichettato con l'indicazione «bio» possa recare la dicitura «con calcio», «con alga marina ricca di calcio» oppure «con calcio di alta qualità derivato dall'alga marina Lithothamnium».

(¹) Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU 2008, L 250, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Thüringer Finanzgericht (Germania) il 12 novembre 2019 – Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH/Hauptzollamt Erfurt

(Causa C-825/19)

(2020/C 77/31)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Thüringer Finanzgericht

Parti

Ricorrente: Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH

Resistente: Hauptzollamt Erfurt

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 211, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione – CDU⁽¹⁾ – debba essere interpretato nel senso che esso si applica solamente alle domande il cui periodo di autorizzazione retroattivo decorre a partire dal 1º maggio 2016.
- 2) In caso di risposta negativa alla questione sub 1): Se, in relazione a domande di autorizzazione con effetto retroattivo, il cui periodo di autorizzazione sia antecedente al 1º maggio 2016, l'articolo 211 del CDU debba applicarsi unicamente qualora detta autorizzazione sia stata sì richiesta prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, ma le autorità doganali abbiano respinto tali domande, per la prima volta, dopo il 1º maggio 2016.
- 3) In caso di risposta negativa alla questione sub 2): Se, in relazione a domande di autorizzazione con effetto retroattivo, il cui periodo di autorizzazione sia antecedente al 1º maggio 2016, l'articolo 211 del CDU debba applicarsi anche qualora le autorità doganali abbiano respinto tali domande già prima del 1º maggio 2016 nonché successivamente (adducendo un'altra motivazione).
- 4) In caso di risposta affermativa alle questioni sub 1) e sub 2) nonché di risposta negativa alla questione sub 3): Se l'articolo 294, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 – regolamento d'applicazione del CD⁽²⁾ – debba essere interpretato nel senso che
 - a) un'autorizzazione con effetto retroattivo a decorrere dalla data di scadenza dell'autorizzazione iniziale possa essere concessa per un periodo di efficacia retroattiva massimo di un anno prima della data della domanda, come previsto al paragrafo 3 della disposizione medesima, e
 - b) la dimostrazione della necessità economica certa e l'esclusione di un tentativo di frode o di negligenza manifesta, previste al paragrafo 3 della disposizione in esame, debbano sussistere anche nell'ambito dell'autorizzazione successiva ai sensi del paragrafo 2.

⁽¹⁾ GU 2013, L 269, pag. 1.

⁽²⁾ GU 1993, L 253, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 13 novembre 2019 –
WZ/Austrian Airlines AG**

(Causa C-826/19)

(2020/C 77/32)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Korneuburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: WZ

Resistente: Austrian Airlines AG

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (in prosieguo: il «regolamento sui diritti dei passeggeri»)⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che esso trova applicazione nel caso di due aeroporti situati entrambi in prossimità di un centro urbano, ma dei quali uno solo si trova nel territorio cittadino, mentre l'altro è ubicato in un Land federale vicino.
- 2) Se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento sui diritti dei passeggeri debbano essere interpretati nel senso che, in caso di atterraggio in un altro aeroporto di destinazione della stessa località, città o regione, sussiste un diritto a compensazione pecuniaria per cancellazione del volo.
- 3) Se l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento sui diritti dei passeggeri debbano essere interpretati nel senso che, in caso di atterraggio in un altro aeroporto di destinazione della stessa località, città o regione, sussiste un diritto a compensazione pecuniaria per ritardo prolungato.
- 4) Se l'articolo 5, l'articolo 7 e l'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento sui diritti dei passeggeri debbano essere interpretati nel senso che, ai fini dell'accertamento della questione se un passeggero abbia subito una perdita di tempo di tre o più ore ai sensi della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 novembre 2009, cause riunite C-402/07 e C-432/07, Sturgeon e a.⁽²⁾, il ritardo dev'essere calcolato in modo che sia rilevante il momento dell'atterraggio all'altro aeroporto di destinazione oppure il momento del trasferimento all'aeroporto di destinazione per il quale era stata effettuata la prenotazione o ad un'altra destinazione vicina, concordata con il passeggero.
- 5) Se l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento sui diritti dei passeggeri debba essere interpretato nel senso che il vettore aereo che opera voli con procedura di rotazione può invocare un evento, specificamente una riduzione del numero di arrivi dovuta alle cattive condizioni meteorologiche, verificatosi nella terzultima rotazione del volo in questione.
- 6) Se l'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento sui diritti dei passeggeri debba essere interpretato nel senso che il vettore aereo, in caso di atterraggio in un altro aeroporto di destinazione, deve offrire di propria iniziativa il trasferimento ad altro luogo oppure che il passeggero deve richiederlo.
- 7) Se l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sui diritti dei passeggeri debbano essere interpretati nel senso che il passeggero ha diritto a compensazione pecuniaria per violazione degli obblighi di sostegno e assistenza sanciti dagli articoli 8 e 9.

⁽¹⁾ GU 2004, L 46, pag. 1.

⁽²⁾ GU 2010, C 24, pag. 4.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 15 novembre 2019 – CS, Finanzamt Graz-Stadt

(Causa C-844/19)

(2020/C 77/33)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrenti: CS, Finanzamt Graz-Stadt

Altre parti del procedimento: Finanzamt Judenburg Liezen, technoRent International GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se dal diritto dell'Unione risulti una norma direttamente applicabile che riconosca ad un contribuente, al quale l'amministrazione finanziaria, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, non abbia tempestivamente rimborsato un credito IVA, il diritto ad interessi di mora, cosicché il contribuente medesimo possa far valere tale diritto dinanzi all'amministrazione medesima o ai giudici amministrativi, benché la legislazione nazionale non preveda una norma del genere in materia d'interessi.

In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale:

- 2) Se, anche nel caso in cui il credito IVA del contribuente sia sorto per effetto di una successiva riduzione del corrispettivo ex articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto⁽¹⁾, [Or. 2] sia consentito che la maturazione di interessi inizi a decorrere solo al termine di un adeguato spatiuum deliberandi concesso all'amministrazione finanziaria per verificare la fondatezza del diritto fatto valere dal contribuente.
- 3) Se dal fatto che il diritto nazionale di uno Stato membro non disciplini il riconoscimento d'interessi per tardivo rimborso di un credito IVA derivi che, nel calcolo degli interessi, i giudici nazionali debbano applicare la conseguenza giuridica dettata dall'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto⁽²⁾, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, anche nel caso in cui il procedimento principale

⁽¹⁾ GU 2006, L 347, pag. 1.

⁽²⁾ GU 2008, L 44, pag. 23.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Berlin-Brandenburg (Germania) il 27 novembre 2019 – M-GmbH/Finanzamt für Körperschaften

(Causa C-868/19)

(2020/C 77/34)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Berlin-Brandenburg

Parti

Ricorrente: M-GmbH

Convenuto: Finanzamt für Körperschaften

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 11, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA (¹)»), debba essere interpretato nel senso che esso osti alla norma di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, della Umsatzsteuergesetz (legge relativa all'imposta sulla cifra d'affari; in prosieguo: l'«UStG»), laddove essa preclude a una società di persone (nel caso di specie: una GmbH & Co. KG [società a responsabilità limitata e in accomandita semplice]) in cui oltre alla società madre («Organträger») fra i soci non figurano soltanto persone integrate nell'impresa della società madre ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, dell'UStG, di essere una società fiscalmente affiliata («Organgesellschaft») nell'ambito di un'unità fiscale («Organschaft») ai fini dell'IVA.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:
 - a) Se l'articolo 11, secondo comma, della direttiva IVA – alla luce dei principi di proporzionalità e di neutralità – debba essere interpretato nel senso che esso può giustificare l'esclusione delle società di persone della tipologia enunciata nella prima questione da un'unità fiscale ai fini dell'IVA, in quanto, nel caso delle società di persone, in forza del diritto nazionale non sussiste alcun obbligo formale per la stipula e la modifica dell'atto costitutivo e, in determinati casi, in presenza di meri accordi verbali può essere difficile dimostrare l'esistenza dell'integrazione finanziaria della società affiliata.
 - b) Se osti all'applicazione dell'articolo 11, secondo comma, della direttiva IVA, il fatto che il legislatore nazionale non abbia formulato l'intenzione di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale già al momento dell'adozione della misura.

(¹) GU 2006, L 347, pag. 1.

**Impugnazione proposta il 28 novembre 2019 da FV avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del
19 settembre 2019, causa T-27/18 RENV, FV/Consiglio**

(Causa C-875/19 P)

(2020/C 77/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: FV (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza del 19 settembre 2019 (T-27/18 RENV), accogliere, quindi, le conclusioni formulate in primo grado dalla ricorrente e, di conseguenza, annullare il rapporto informativo relativo alla ricorrente per l'anno 2013;
- condannare il Consiglio alla totalità delle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La sentenza impugnata ha respinto la domanda di annullamento del rapporto informativo relativo all'anno 2013. La ricorrente deduce, a sostegno del motivo di impugnazione, da un lato, la violazione da parte del Tribunale del dovere di controllo e dell'obbligo di motivazione, nonché lo snaturamento degli elementi del fascicolo di causa e, dall'altro, la violazione della guida per la compilazione del rapporto informativo, dell'obbligo di motivazione e del dovere di sollecitudine, nonché l'errore manifesto di valutazione.

Secondo la ricorrente, richiedendo la sussistenza e la trasmissione di certificati medici e ritendendo, conseguentemente, che le assenze non fossero giustificate e potessero validamente costituire un elemento di cui tenere conto nell'esercizio di valutazione, il Tribunale ha disatteso la guida per la compilazione del rapporto informativo. Inoltre, la decisione di tener conto necessariamente, se non automaticamente, delle assenze e/o degli arrivi tardivi per valutare negativamente la ricorrente sarebbe illegittima. Infine, il Consiglio non avrebbe mai contestato la natura medica delle assenze e/o degli arrivi tardivi, né avrebbe criticato la giustificazione delle assenze mediante l'adozione di provvedimenti amministrativi e avrebbe convalidato le domande di regolarizzazione ex post dei ritardi. Il Tribunale sarebbe dunque caduto in contraddizione e avrebbe snaturato gli elementi del fascicolo di causa.

Peraltro, la mancanza di regolarità nella presenza sul luogo di lavoro non implicherebbe ipso facto l'assenza di un impegno costante. Per di più, nel programma relativo all'orario della ricorrente non sarebbe stato registrato alcun orario personalizzato. Inoltre, un commento generale che qualifichi il «senso di responsabilità» come notevole potrebbe concretizzarsi soltanto in una valutazione «eccellente». Quanto alla valutazione della «qualità del lavoro», la motivazione del rapporto informativo non sarebbe correlata al livello stesso delle prestazioni della ricorrente. Infine, a proposito della valutazione dell'«attitudine a lavorare in gruppo» e delle «relazioni umane», il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione numerosi elementi versati agli atti. Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe quindi snaturato gli elementi contenuti nel fascicolo di causa, sarebbe incorso in errori di interpretazione e di motivazione, avrebbe violato la guida per la compilazione del rapporto informativo e avrebbe omesso di esercitare validamente e correttamente il suo controllo dell'errore manifesto di valutazione.

Infine, la ricorrente afferma che nella sentenza impugnata sarebbe stata ignorata la situazione di maltrattamento sul posto di lavoro e di molestie psicologiche subite. Il Tribunale avrebbe parimenti violato il contenuto del dovere di sollecitudine, ignorando l'interesse della ricorrente e prendendo in considerazione soltanto il presunto interesse del servizio.

**Impugnazione proposta il 28 novembre 2019 da FV avverso la sentenza emessa dal Tribunale (Ottava Sezione) il
19 settembre 2019, causa T-153/17, FV/Consiglio**

(Causa C-877/19 P)

(2020/C 77/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: FV (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

- annullare la sentenza del 19 settembre 2019 (T-153/17);
- di conseguenza, accogliere le conclusioni di primo grado presentate dal ricorrente e, quindi, annullare i rapporti informativi riguardanti gli anni 2014 e 2015, definitivamente adottati il 5 dicembre 2016;
- condannare il convenuto all'integralità delle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La sentenza impugnata ha respinto la domanda di annullamento dei rapporti informativi relativi agli anni 2014 e 2015.

Il ricorrente deduce come motivo d'impugnazione, da un lato, la violazione del dovere di controllo e dell'obbligo di motivazione, nonché lo snaturamento del fascicolo e, dall'altro, la violazione della guida al rapporto informativo, dell'obbligo di motivazione e di sollecitudine, nonché un errore manifesto di valutazione.

Secondo il ricorrente, il Tribunale ha commesso un errore manifesto di valutazione e uno snaturamento delle circostanze in fatto, sostenendo che il suo comportamento, che esso asserisce inadatto, costituiva l'unico motivo per cui l'amministrazione gli aveva concesso la valutazione di «passabile» in base al «senso di responsabilità», mentre tale rubrica è definita dalla guida al rapporto informativo come «l'impegno dell'interessato riguardo al suo lavoro, la sua disponibilità ad eseguire le sue mansioni in uno spirito attivo e costruttivo».

Inoltre, il Tribunale non avrebbe controllato correttamente la diminuzione delle mansioni del ricorrente. Lo stato di malattia e il lavoro a tempo parziale per ragioni sanitarie non potrebbero giustificare la revoca di una parte dei compiti affidati ad un funzionario, per giunta, senza il suo consenso.

Peraltro, il ricorrente contesta le valutazioni effettuate dal Tribunale con riferimento al cambio di ufficio e di posto, nonché al suo comportamento nel corso dell'esercizio di notazione 2014, e afferma che esse costituiscono uno snaturamento del fascicolo.

Infine, la sentenza impugnata avrebbe omesso di censurare la mancanza di sollecitudine, specialmente con riferimento ad un funzionario la cui salute psicologica è pregiudicata, e di applicare l'articolo 59, paragrafo 1, comma 3, dello Statuto dei funzionari.

Impugnazione proposta il 3 dicembre 2019 dal Parlamento europeo avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 settembre 2019, causa T-47/18, UZ/Parlamento

(Causa C-894/19 P)

(2020/C 77/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: V. Montebello-Demogeot, I. Lázaro Betancor, agenti)

Altra parte nel procedimento: UZ

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la sentenza impugnata;
- di conseguenza, respingere il ricorso di primo grado;
- decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese relative al presente procedimento;
- condannare UZ alle spese relative al procedimento di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo di impugnazione, vertente su un errore di diritto, su uno snaturamento dei fatti e su un difetto di motivazione, il Parlamento sostiene che il Tribunale ha errato nel concludere che le indagini svolte fossero viziata da un difetto di imparzialità oggettiva. La previa e limitata conoscenza dei fatti da parte di uno degli agenti inquirenti non era idonea a giustificare un dubbio legittimo sulla sua imparzialità oggettiva poiché tale dubbio era neutralizzabile mediante l'intervento di più agenti inquirenti per la stessa indagine. Tale elemento essenziale non è stato neppure preso in considerazioni dai giudici di merito. Infine, il Tribunale non ha esaminato né motivato in che modo l'asserito difetto di imparzialità oggettiva, in tale contesto, avrebbe potuto condurre a un risultato diverso, come richiesto dalla giurisprudenza.

Il secondo motivo verte su un errore di diritto, su uno snaturamento dei fatti e su un difetto di motivazione nella conclusione con cui si constata una violazione del principio della parità delle armi durante i lavori della commissione di disciplina. Il Parlamento afferma che i giudici di merito non hanno adeguatamente considerato gli elementi di fatto dichiarando erroneamente che l'AIPN è stata rappresentata da due persone mentre la ricorrente beneficiava di diritti equivalenti essendo accompagnata dal suo avvocato. Il Parlamento ritiene che il Tribunale si sia indebitamente discostato dalla sua giurisprudenza relativa all'applicazione del principio della parità delle armi in materia amministrativa e ha trascurato di esaminare se, in assenza di tale presunta irregolarità, la procedura avesse potuto sfociare in un risultato diverso.

Col suo terzo motivo, vertente su un errore di diritto, su uno snaturamento dei fatti e su un difetto di motivazione nella conclusione con cui si riconosce una violazione del diritto della ricorrente di essere ascoltata, il Parlamento afferma che la ricorrente è stata adeguatamente sentita, da un lato, oralmente, sulla base di una delega dell'AIPN e, dall'altro, mediante la trasmissione delle sue osservazioni scritte a seguito dell'audizione. Poiché la delega è prevista dalla regolamentazione interna e interviene soltanto qualora l'AIPN delegante sia impossibilitata ad agire essa stessa per ragioni di servizio, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel considerare che l'articolo 22 dell'allegato IX allo Statuto non fosse stato rispettato. Inoltre, il Parlamento deduce un errore nella qualificazione della retrocessione dal grado AD 13 al grado AD 12 come una sanzione grave in quanto comporterebbe la perdita di una posizione di quadro direttivo. Infine, il Parlamento afferma che i giudici di merito non hanno esaminato se, qualora la ricorrente fosse stata sentita direttamente dall'AIPN, essa avrebbe potuto fornire elementi diversi da quelli agli atti ed entro quali limiti la decisione dell'AIPN avrebbe potuto effettivamente essere diversa.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Qorti Ċivili Prim'Awla - Ĝurisdizzjoni Kostituzzjonali (Malta) il
5 dicembre 2019 – Repubblica/Il-Prim Ministru**

(Causa C-896/19)

(2020/C 77/38)

Lingua processuale: il maltese

Giudice del rinvio

Qorti Ċivili Prim'Awla - Ĝurisdizzjoni Kostituzzjonali

Parti

Ricorrente: Repubblica

Convenuto: Il-Prim Ministru

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il secondo [comma] dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, letti separatamente o in combinato disposto, possano essere ritenuti applicabili con riferimento alla validità giuridica degli articoli 96, 96A e 100 della Costituzione di Malta.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se il potere del Primo Ministro nella procedura di nomina dei membri della magistratura a Malta debba essere ritenuto conforme all'articolo 19, paragrafo 1, TUE e all'articolo 47 della Carta, considerato altresì alla luce dell'articolo 96A della Costituzione, entrato in vigore nel 2016.
- 3) Qualora il potere del Primo Ministro non fosse conforme, se tale fatto debba essere preso in considerazione ai fini delle future nomine o se debba incidere altresì sulle nomine in precedenza intervenute.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Darmstadt (Germania) l'11 dicembre 2019 – EP/Kreis Groß-Gerau

(**Causa C-905/19**)

(2020/C 77/39)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Darmstadt

Parti

Ricorrente: EP

Resistente: Kreis Groß-Gerau

Questioni pregiudiziali

Se dal divieto di discriminazioni di cui all'articolo 64 dell'Accordo euromediterraneo con la Tunisia (¹) possa derivare un divieto di abbreviazione del periodo di validità di un permesso di soggiorno a causa del successivo venir meno delle condizioni di rilascio di tale permesso di soggiorno, qualora:

- il cittadino tunisino, al momento della notifica dell'abbreviazione a posteriori del periodo di validità del permesso di soggiorno, eserciti un'attività lavorativa,
- la decisione di abbreviare il periodo di validità non sia fondata su motivi connessi alla tutela di un legittimo interesse dello Stato, quali l'ordine pubblico, la sicurezza e la sanità pubblica, e
- il cittadino tunisino non si titolare di un'autorizzazione all'esercizio di un'attività lavorativa (permesso di lavoro) indipendente dal permesso di soggiorno, ma abbia ex lege il diritto di esercitare un'attività lavorativa durante il periodo di validità del permesso di soggiorno.

Se la condizione giuridica di uno straniero in virtù del divieto di discriminazione di cui all'articolo 64 dell'Accordo euromediterraneo con la Tunisia richieda, ai fini dell'esercizio di un'attività lavorativa, oltre al permesso di soggiorno, il rilascio di un'autorizzazione amministrativa.

Quale sia il momento rilevante ai fini della valutazione della condizione giuridica alla luce della legislazione in materia di permesso di soggiorno e di lavoro. Se sia rilevante la data di adozione della decisione amministrativa di revoca del diritto di soggiorno o la data della decisione giudiziaria.

(¹) Accordo euromediterraneo, del 17 luglio 1995, che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra (GU 1998, L 97, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 18 dicembre 2019 – «Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras» UAB/«Ecoservice Klaipėda» UAB, «Klaipėdos autobusų parkas» UAB, «Par-sekas» UAB, «Klaipėdos transportas» UAB

(**Causa C-927/19**)

(2020/C 77/40)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Ricorrente: «Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras» UAB

Altre parti nel procedimento: «Ecoservice Klaipėda» UAB, «Klaipėdos autobusų parkas» UAB, «Parsekas» UAB, «Klaipėdos transportas» UAB

Questioni pregiudiziali

1. Se una condizione di gara secondo la quale i fornitori devono dimostrare di realizzare un determinato fatturato medio annuo prestando esclusivamente servizi specifici (gestione dei rifiuti urbani indifferenziati) rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 58, paragrafi 3 o 4, della direttiva 2014/24⁽¹⁾.
2. Se il metodo di valutazione della capacità del fornitore stabilito dalla Corte di giustizia nella sentenza del 4 maggio 2017, Esa-project (C 387/14)⁽²⁾, dipenda dalla risposta alla prima questione.
3. Se una condizione di gara secondo la quale i fornitori devono dimostrare che i veicoli necessari per la prestazione dei servizi [di gestione dei rifiuti] sono conformi a specifiche tecniche precise, anche per quanto riguarda le emissioni inquinanti (EURO 5), l'installazione di un trasmettitore GPS, la capacità adeguata, ecc., rientri nell'ambito di applicazione delle seguenti disposizioni della direttiva 2014/24: a) dell'articolo 58, paragrafo 4; b) dell'articolo 42 in combinato disposto con le disposizioni di cui all'allegato VII; c) dell'articolo 70.
4. Se l'articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 89/665⁽³⁾, che stabilisce il principio dell'efficacia delle procedure di ricorso, i paragrafi 3 e 5 del medesimo articolo, l'articolo 21 della direttiva 2014/24 e le disposizioni della direttiva 2016/943⁽⁴⁾, in particolare il considerando 18 e l'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma della medesima (congiuntamente o separatamente, ma non limitatamente a esse) debbano essere interpretati nel senso che, laddove sia prevista una procedura pre-contenziosa obbligatoria di risoluzione delle controversie dalla normativa nazionale in materia di appalti pubblici:
 - a) l'amministrazione aggiudicatrice deve fornire al fornitore che ha avviato la procedura di ricorso tutti i dettagli dell'offerta dell'altro offerente (indipendentemente dalla loro natura riservata), qualora l'oggetto di tale procedura di ricorso sia specificamente la legittimità della valutazione dell'offerta dell'altro fornitore, e il fornitore che ha avviato tale procedura aveva espressamente chiesto all'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'avvio della suddetta procedura, di fornirli;
 - b) indipendentemente dalla risposta alla questione precedente, l'amministrazione aggiudicatrice, nel rigettare il reclamo presentato dal fornitore in merito alla legittimità della valutazione dell'offerta del suo concorrente, deve in ogni caso fornire una risposta chiara, esaustiva e precisa, a prescindere dal rischio di divulgazione delle informazioni riservate relative all'offerta che le sono state presentate.
5. Se l'articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, l'articolo 1, paragrafi 3 e 5, e l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 89/665, l'articolo 21 della direttiva 2014/24 e le disposizioni della direttiva 2016/943, in particolare il considerando 18 della medesima (congiuntamente o separatamente, ma non limitatamente a esse), debbano essere interpretati nel senso che la decisione dell'amministrazione aggiudicatrice di non concedere a un fornitore l'accesso alle informazioni riservate dell'offerta di un altro partecipante alla gara sia una decisione che può essere impugnata separatamente dinanzi a un giudice.
6. In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se l'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 89/655 debba essere interpretato nel senso che il fornitore deve presentare all'amministrazione aggiudicatrice un reclamo contro tale decisione e, eventualmente, agire in giudizio.
7. In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se l'articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, e l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 89/655 debbano essere interpretati nel senso che, a seconda dell'entità delle informazioni disponibili sul contenuto dell'offerta dell'altro fornitore, il fornitore può agire in giudizio esclusivamente in merito al rifiuto di fornirgli le informazioni, senza contestare separatamente la legittimità di altre decisioni dell'amministrazione aggiudicatrice.
8. Indipendentemente dalle risposte alle questioni che precedono, se l'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2016/943 debba essere interpretato nel senso che il giudice, al quale il ricorrente chiede di ingiungere all'altra parte della controversia la produzione di prove e di renderle disponibili al ricorrente, deve accogliere tale domanda, indipendentemente dal comportamento dell'amministrazione aggiudicatrice durante la procedura d'appalto o la procedura di ricorso.

9. Se l'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2016/943 debba essere interpretato nel senso che, dopo aver respinto la domanda del ricorrente diretta alla divulgazione di informazioni riservate dell'altra parte della controversia, il giudice dovrebbe valutare d'ufficio la pertinenza dei dati di cui si chiede la divulgazione e gli effetti di tali dati sulla legittimità della procedura d'appalto.
10. Se il motivo di esclusione dei fornitori stabilito all'articolo 57, paragrafo 4, lettera h), della direttiva 2014/24, in considerazione della sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2019, Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 (⁵), possa essere applicato in modo tale che, nell'esaminare una controversia tra un fornitore e l'amministrazione aggiudicatrice, il giudice possa decidere d'ufficio, indipendentemente dalla valutazione dell'amministrazione aggiudicatrice, che l'offerente interessato, agendo intenzionalmente o negligentemente, aveva presentato informazioni fuorvianti e in fatto inesatte all'amministrazione aggiudicatrice e che pertanto doveva essere escluso dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto.
11. Se l'articolo 57, paragrafo 4, lettera h), della direttiva 2014/24, in combinato disposto con il principio di proporzionalità di cui all'articolo 18, paragrafo 1, di tale direttiva, debba essere interpretato e applicato nel senso che, qualora la normativa nazionale preveda sanzioni aggiuntive (oltre all'esclusione dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto) in caso di presentazione di informazioni false, tali sanzioni possono essere applicate solo sulla base della responsabilità personale, in particolare ove le informazioni inesatte in fatto siano state presentate solo da una parte di coloro che hanno partecipato congiuntamente alla procedura d'appalto pubblico (per esempio, uno tra vari partner).

(¹) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014 L 94, pag. 65).

(²) ECLI:EU:C:2017:338.

(³) Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU 1989 L 395, pag. 33).

(⁴) Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU 2016, L 157, pag. 1).

(⁵) C-267/18, ECLI:EU:C:2019:826.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgio) il 20 dicembre 2019 – X/Etat belge

(Causa C-930/19)

(2020/C 77/41)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil du Contentieux des Étrangers

Parti

Ricorrente: X

Convenuto: Etat belge

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (¹) violi gli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella misura in cui prevede che il divorzio, l'annullamento del matrimonio o lo scioglimento dell'unione registrata non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro – in particolare, se situazioni particolarmente difficili, come ad esempio il

fatto di aver subito violenza domestica durante il matrimonio o l'unione registrata, esigono la conservazione del diritto di soggiorno – , ma soltanto a condizione che gli interessati dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma o di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il soggiorno, nonché di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato membro ospitante, di una persona che soddisfa tali condizioni, mentre l'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare ⁽²⁾, che prevede la medesima possibilità di mantenere un diritto di soggiorno, non subordina detto mantenimento a quest'ultima condizione.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).

⁽²⁾ GU 2003, L 251, pag. 12.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 30 dicembre 2019 – Les Chirurgiens-Dentistes de France, Confédération des Syndicats médicaux français, Fédération des Syndicats pharmaceutiques de France, Syndicat des Biologistes, Syndicat des Médecins libéraux, Union dentaire, Conseil national de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes, Conseil national de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, Conseil national de l'Ordre des Infirmiers/Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Premier ministre

(Causa C-940/19)

(2020/C 77/42)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Les Chirurgiens-Dentistes de France, Confédération des Syndicats médicaux français, Fédération des Syndicats pharmaceutiques de France, Syndicat des Biologistes, Syndicat des Médecins libéraux, Union dentaire, Conseil national de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes, Conseil national de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, Conseil national de l'Ordre des Infirmiers

Convenuti: Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Premier ministre

Questione pregiudiziale

Se il paragrafo 6 dell'articolo 4 septies della direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 ⁽¹⁾ escluda che uno Stato membro introduca la possibilità di un accesso parziale a una delle professioni alle quali si applica il meccanismo del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali previsto dalle disposizioni del capo III del titolo III della medesima direttiva.

⁽¹⁾ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU 2005, L 255, pag. 22).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausasis Teismas (Lituania) il 31 dicembre 2019 – UAB «Manpower Lit»/E.S., M.L., M.P., V.V. e R.V.

(Causa C-948/19)

(2020/C 77/43)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausasis Teismas

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: UAB «Manpower Lit»

Resistenti: E.S., M.L., M.P., V.V. e R.V.

Questioni pregiudiziali

- 1) Quale significato dovrebbe essere attribuito ai termini «impresa pubblica» di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/104, e se le agenzie dell'Unione europea come [l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)] debbano essere considerate «imprese pubbliche» ai sensi della direttiva 2008/104⁽¹⁾.
- 2) Quali siano gli enti (agenzia interinale, impresa utilizzatrice, almeno una di esse, o eventualmente entrambe) soggetti, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/104, al criterio dell'esercizio di un'attività economica; se i settori di attività e le funzioni dell'EIGE, come definiti agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006⁽²⁾, debbano essere considerati attività economiche, per come tali termini sono definiti (intesi) ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/104.
- 3) Se l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/104 possa essere interpretato nel senso che esso possa escludere dall'applicazione della direttiva le agenzie interinali pubbliche e private o le imprese utilizzatrici che non sono coinvolte nei rapporti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva e non esercitano un'attività economica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva.
- 4) Se le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/104 relative ai diritti dei lavoratori tramite agenzia interinale alle condizioni di base di lavoro e di occupazione, in particolare per quanto riguarda la retribuzione, debbano applicarsi integralmente alle agenzie dell'Unione europea, che sono soggette alle norme speciali di diritto del lavoro dell'Unione e agli articoli 335 e 336 TFUE.
- 5) Se la legge di uno Stato membro (articolo 75 del codice del lavoro lituano) che recepisce le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/104 per tutte le imprese che si avvalgono di lavoratori interinali (comprese le istituzioni dell'Unione europea) violi il principio dell'autonomia amministrativa di un'istituzione dell'Unione europea, sancito dagli articoli 335 e 336 TFUE, e le norme che disciplinano il calcolo e il pagamento delle retribuzioni previste dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea.
- 6) Se, in considerazione del fatto che tutte le posizioni (funzioni professionali) per le quali i lavoratori sono direttamente impiegati dall'EIGE includono mansioni che possono essere svolte esclusivamente dai lavoratori soggetti allo statuto dei funzionari dell'Unione europea, le rispettive posizioni (funzioni professionali) dei lavoratori tramite agenzia interinale possano essere considerate «il medesimo lavoro» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/104.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU 2008, L 327, pag. 9).

⁽²⁾ GU 2006, L 403, pag. 9.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Helsingin hallinto-oikeus (Finlandia) il 17 dicembre 2019 – A**(Causa C-950/19)**

(2020/C 77/44)

*Lingua processuale: il finlandese***Giudice del rinvio**

Helsingin hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: A.

Altre parti del procedimento: Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuslautakunta

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 22 bis, paragrafo 1 (inserito dalla direttiva 2014/56/UE⁽¹⁾), della direttiva 2006/43/CE⁽²⁾ debba essere interpretato nel senso che un responsabile della revisione accetta una posizione come quella descritta in tale paragrafo mediante la conclusione del contratto di lavoro.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione: se l'articolo 22 bis, paragrafo 1, debba essere interpretato nel senso che un responsabile della revisione accetta una posizione come quella descritta in tale paragrafo nel momento in cui inizia ad esercitare l'attività lavorativa nella posizione di cui trattasi.

⁽¹⁾ GU 2014, L 158, pag. 196.⁽²⁾ Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU 2006, L 157, pag. 87).**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Rīgas rajona tiesa (Lettonia) il 7 gennaio 2020 – Procedimento penale a carico di AB, CE, SIA «MM investīcijas»****(Causa C-3/20)**

(2020/C 77/45)

*Lingua processuale: il lettone***Giudice del rinvio**

Rīgas rajona tiesa

Procedimento penale a carico di

AB, CE, SIA «MM investīcijas»

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 11, lettera a), e l'articolo 22, primo comma, del protocollo n. 7 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, si applichino alla funzione di membro del Consiglio direttivo della Banca centrale europea, esercitata dal governatore di una banca centrale di uno Stato membro, nella specie il presidente della Banca di Lettonia, signor AB.
 - 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se tali disposizioni garantiscano a detta persona l'immunità in un procedimento penale anche quando non ricopra più il posto di governatore della banca centrale dello Stato membro e, per ciò stesso, il posto di membro del Consiglio direttivo della Banca centrale europea.
 - 3) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se tale immunità sia unicamente un'«immunità di giurisdizione» ai sensi dell'articolo 11, lettera a), del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea o se essa copra anche l'azione penale, comprese la notifica dell'atto di imputazione e l'assunzione di prove. Nel caso in cui l'immunità si estenda all'azione penale, se tale circostanza influisca sulla possibilità di utilizzare le prove.
 - 4) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 11, lettera a), del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 17 del medesimo protocollo, consenta al responsabile del procedimento o, nella fase corrispondente del procedimento, all'organo giudicante di valutare la sussistenza di un interesse dell'Unione europea nell'ambito di detto procedimento e, solo qualora tale sussistenza sia accertata – vale a dire, se il comportamento di cui è accusato AB sia connesso all'esercizio delle sue funzioni in un'istituzione dell'Unione europea –, di chiedere all'istituzione interessata, nella specie la Banca centrale europea, che revochi l'immunità del funzionario.
 - 5) Se, nell'applicazione delle disposizioni del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, la sussistenza di un interesse dell'Unione europea debba sempre essere relazionata direttamente a decisioni o atti adottati nell'esercizio delle funzioni in seno a un'istituzione dell'Unione europea. Se un funzionario dell'Unione possa essere oggetto di attività processuali penali quando l'accusa sia relazionata non alle sue funzioni in un'istituzione dell'Unione europea, bensì ad attività svolte nell'ambito delle sue funzioni in uno Stato membro.
-

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 7 gennaio 2020 – «Alti» OOD/Direktor na Direktsia «Obzhavane i danachno-osiguritelna praktika» – Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-4/20)

(2020/C 77/46)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente: «Alti» OOD

Resistente: Direktor na Direktsia «Obzhavane i danachno-osiguritelna praktika» – Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Direttore della Direzione «Ricorsi e prassi in materia tributaria e di sicurezza sociale» di Plovdiv presso l'amministrazione centrale dell'Agenzia nazionale delle Entrate)

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 205 della direttiva 2006/112/CE⁽¹⁾ del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e il principio di proporzionalità debbano essere interpretati nel senso che la responsabilità solidale di un soggetto registrato, destinatario di una cessione di beni imponibile, per l'IVA non versata dal suo fornitore comprende, oltre al debito principale del fornitore (il debito di IVA), anche l'obbligazione accessoria di risarcire il danno da mora nella misura degli interessi legali sul debito principale dalla data di inizio della mora del debitore fino al momento dell'emissione dell'avviso di accertamento in rettifica con il quale viene stabilita la responsabilità solidale, ovvero fino all'adempimento dell'obbligazione.
2. Se l'articolo 205 della direttiva 2006/112 e il principio di proporzionalità debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale, quale l'articolo 16, paragrafo 3, del Danachno-osiguriteien protsesualen kodeks (codice di procedura del contenzioso tributario e previdenziale), secondo cui la responsabilità di un terzo per le imposte non versate da un soggetto passivo comprende i tributi e gli interessi.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

Ricorso proposto il 17 gennaio 2020 – Commissione/Consiglio

(Causa C-24/20)

(2020/C 77/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, J. Norris e I. Naglis, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

- annullare l'articolo 3 della decisione del Consiglio 2019/1754⁽¹⁾ del 7 ottobre 2019, relativa all'adesione dell'Unione europea all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche;
- annullare l'articolo 4 della decisione 2019/1754 nella parte in cui contiene riferimenti agli Stati membri o, in via subordinata, annullare l'articolo 4 in toto qualora i riferimenti agli Stati membri non possano essere separati dal resto dell'articolo;
- confermare gli effetti di quelle parti della decisione 2019/1754 che sono state annullate, in particolare qualsiasi uso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 3, attuata prima della data della sentenza da parte degli Stati membri attualmente parti contrattuali dell'accordo di Lisbona del 1958, fino all'entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non dovrebbe superare i sei mesi dalla data di pronuncia della sentenza, di una decisione del Consiglio dell'Unione europea;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo: violazione degli articoli 218, paragrafo 6, TFUE e 293, paragrafo 1, TFUE, del principio di attribuzione sancito all'articolo 13, paragrafo 2, TUE e del principio dell'equilibrio istituzionale e del diritto di iniziativa della Commissione, in quanto la decisione impugnata è stata adottata in assenza di una proposta della Commissione.

Secondo motivo: in via subordinata, violazione degli articoli 2, paragrafo 1, TFUE e 207 TFUE e difetto di motivazione, in quanto il Consiglio ha ecceduto i propri poteri rilasciando un'autorizzazione generale e permanente, e che non è debitamente giustificata.

(¹) GU 2019, L 271, pag. 12.

Ordinanza del presidente della Corte del 15 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc- Chambre détachée de Guingamp - Francia) – Procureur de la République/Tugdual Carluer, Yann Latouche, Dominique Legeard, Thierry Leleu, Dimitri Pinschhof, Brigitte Plunian, Rozenn Marechal

(Causa C-115/18) (¹)

(2020/C 77/48)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 152 del 30.4.2018.

Ordinanza del presidente della Corte del 23 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark - Austria) – procedimento promosso da Humbert Jörg Köfler, Wolfgang Leitner, Joachim Schönbeck, Wolfgang Semper/Bezirkshauptmannschaft Murtal, con l'intervento di: Finanzpolizei

(Causa C-297/18) (¹)

(2020/C 77/49)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 301 del 27.8.2018.

Ordinanza del presidente della Corte del 23 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark - Austria) – procedimento promosso da ZR, AR, BS/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, con l'intervento di: Finanzpolizei

(Causa C-712/18) (¹)

(2020/C 77/50)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 122 dell'1.4.2019.

Ordinanza del presidente della Corte del 23 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark - Austria) – procedimento promosso da ZR, BS, AR/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, con l'intervento di: Finanzpolizei

(Causa C-713/18) (¹)

(2020/C 77/51)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 122 dell'1.4.2019.

Ordinanza del presidente della Corte del 23 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark - Austria) – procedimento promosso da DY/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, con l'intervento di: Finanzpolizei

(Causa C-138/19) (¹)

(2020/C 77/52)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 187 del 3.6.2019.

Ordinanza del presidente della Corte del 23 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark - Austria) – procedimento promosso da DY

(Causa C-139/19) ⁽¹⁾

(2020/C 77/53)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 187 del 3.6.2019.

Ordinanza del presidente della Corte del 7 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Eparchiako Dikastirio Larnakas - Cipro) – Kypriaki Kentriki Archi/GA

(Causa C-154/19) ⁽¹⁾

(2020/C 77/54)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 164 del 13.5.2019.

Ordinanza del presidente della Corte del 23 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark - Austria) – procedimento promosso da DX/Bürgermeister der Stadt Graz, con l'intervento di: Finanzpolizei

(Causa C-227/19) ⁽¹⁾

(2020/C 77/55)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 213 del 24.6.2019.

Ordinanza del presidente della Corte del 18 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stuttgart - Germania) – Eurowings GmbH/GD, HE, IF

(Causa C-334/19) (¹)

(2020/C 77/56)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 288 del 26.8.2019.

Ordinanza del presidente della Corte del 24 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil du Contentieux des Étrangers - Belgio) – X/Stato belga

(Causa C-672/19) (¹)

(2020/C 77/57)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 372 del 4.11.2019.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 30 gennaio 2020 – PV/Commissione

(Cause riunite T-786/16 e T-224/18) (¹)

(«*Funzione pubblica – Funzionari – Molestie psicologiche – Insieme di decisioni della Commissione che arrecano pregiudizio al ricorrente – Domande di assistenza – Procedimento disciplinare – Revoca – Ritiro della revoca – Nuovo procedimento disciplinare – Nuova revoca*»)

(2020/C 77/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: PV (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid, B. Mongin e I. Melo Sampaio, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta, in primo luogo, all'accertamento che il ricorrente è stato vittima di molestie psicologiche, in secondo luogo, all'annullamento, in via principale, nella causa T-786/16, dei rapporti informativi del ricorrente per gli anni 2014, 2015 e 2016, delle decisioni del direttore generale della direzione generale (DG) dell'interpretazione della Commissione del 31 maggio e del 5 luglio 2016 relative a trattenute sullo stipendio del ricorrente e della decisione del 28 novembre 2016 recante rigetto dei reclami presentati contro tali decisioni, della lettera di preinformazione dell'Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) del 21 giugno 2016 che informava il ricorrente che era debitore di una somma pari a EUR 33 593,88, della decisione del PMO dell'11 luglio 2016 di sospendere lo stipendio del ricorrente dal 1º luglio 2012 e nonché della decisione del 17 gennaio 2017 recate rigetto del reclamo presentato contro tali decisioni, della decisione di revoca del 26 luglio 2016, della nota del direttore generale della DG dell'interpretazione della Commissione del 31 luglio 2016 che annunciava l'intenzione di considerare irregolari le sue assenze per il periodo che va dal 2 giugno al 31 luglio 2016 e di effettuare le corrispondenti trattenute sul suo stipendio, della lettera di preinformazione del PMO del 21 settembre 2016 che informava il ricorrente del suo debito globale pari a EUR 42 704,74 e della decisione del 17 gennaio 2017 recante rigetto del reclamo presentato contro tale lettera, della nota di addebito del 20 luglio 2017 e della decisione del 29 novembre 2017 recante rigetto del reclamo presentato contro tale nota e del procedimento disciplinare CMS 13/087, e, nella causa T-224/18, della decisione di avvio del procedimento disciplinare CMS 17/025, dei messaggi di posta elettronica che invitavano il ricorrente a partecipare agli esercizi di valutazione per gli anni 2016 e 2017, della decisione del 24 luglio 2017 di reintegro del ricorrente inseguito al ritiro della decisione di revoca nei suoi confronti e della decisione del 15 gennaio 2018 recante rigetto del reclamo presentato contro tale decisione, della decisione del PMO del 12 settembre 2017 che effettua la compensazione tra la nota di addebito del 20 luglio 2017 e gli stipendi non pagati al ricorrente per il periodo che va dal 1º agosto 2016 al 30 settembre 2017, della decisione di rigetto del reclamo presentato contro tale decisione e della decisione di sospensione dello stipendio del ricorrente dal 1º ottobre 2017 e, in via subordinata, nella causa T-786/16, dei pareri medici del 27 giugno e del 10 ottobre 2014, delle decisioni di rigetto delle domande di assistenza del 23 ottobre 2014, del 20 gennaio, 20 marzo e 30 luglio 2015 e del 15 marzo e 18 maggio 2016, delle decisioni relative alle trattenute sullo stipendio del 9 febbraio, 30 marzo, 5 maggio, 24 giugno, 1º ottobre e 12 novembre 2015, del 15 gennaio, 22 aprile, 31 maggio, 5 luglio, 11 luglio e 15 settembre 2016 e delle decisioni recanti rigetto dei reclami presentati contro tali decisioni, delle lettere di intimazione al pagamento del 10 marzo, 11 maggio, 10 giugno, 11 agosto, 13 novembre e 9 dicembre 2015 e del 18 luglio 2016, delle decisioni di rigetto del 12 marzo, 11 agosto, e 13 ottobre 2015, del 7 giugno e 21 settembre 2016 relative ai reclami presentati contro i procedimenti di valutazione, delle note mediche del medico fiscale della Commissione che constatano la mancata presentazione ai controlli medici del 16 e 18 luglio, dell'8 agosto, del 4 settembre e del 4 dicembre 2014, del 4 febbraio, 13 aprile, 4 giugno, 11 agosto, 14 ottobre e 4 dicembre 2015, del 5 febbraio, 22 marzo, 18 aprile, 3 giugno, 30 giugno e 25 luglio 2016, della decisione recante rigetto del reclamo del 14 luglio 2016 relativo all'assenza ingiustificata del 16 e 17 marzo 2016 e, in terzo luogo, sia nella causa T-786/16 sia nella causa T-224/18, domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno materiale e morale che il ricorrente avrebbe asseritamente subito.

Dispositivo

- 1) I ricorsi sono respinti.
- 2) PV è condannato alle spese, incluse quelle relative ai procedimenti sommari nelle cause T-224/18 R e T-224/18 R II.

(¹) GU C 123 del 9.4.2018.

Sentenza del Tribunale del 30 gennaio 2020 – CBA Spielapparate- und Restaurantbetrieb/Commissione(Causa T-168/17) (¹)

[«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi ad un procedimento amministrativo riguardante un asserito aiuto di Stato concesso dalle autorità austriache a favore dei titolari di una concessione in forza della legge sul gioco d'azzardo – Rifiuto dell'accesso – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività di ispezione, indagine e audit – Interesse generale prevalente – Obbligo di motivazione – Eccezione di illegalità»]

(2020/C 77/59)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs (Vienna, Austria) (rappresentante: A. Schuster, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Ehrbar, F. Erlbacher e K. Blanck, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Görlitz e D. Moore, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e E. Rebasti, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta a ottenere l'annullamento della decisione C(2017) 249 final della Commissione, del 13 gennaio 2017, recante rigetto della domanda d'accesso ai documenti relativi al procedimento in materia di aiuti di stato, registrato con il riferimento SA. 40224 [2014/CP], a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La CBA Spielapparate- und Restaurantbetrieb GmbH sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea sopporteranno le proprie spese.

(¹) GU C 151 del 15.5.2017.

Sentenza del Tribunale del 22 gennaio 2020 – Lituania/Commissione**(Causa T-19/18) (¹)**

(«FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese sostenute dalla Lituania – Rettifiche finanziarie una tantum e forfettarie – Sviluppo rurale – Sistema di controllo in materia di condizionalità – Controllo amministrativo – Controllo in loco – Qualità dei controlli – Qualità dei richiedenti – Condizioni create artificialmente – Ragionevolezza dei costi – Spese effettuate nell'ambito dei progetti – Analisi dei rischi – Fattori di rischio – Tolleranza in materia di sanzioni non prevista dalla normativa dell'Unione – Sistema di valutazione e di sanzioni eccessivamente clemente – Dati statistici annuali di controllo»)

(2020/C 77/60)

*Lingua processuale: il lituano***Parti****Ricorrente:** Repubblica di Lituania (rappresentanti: R. Dzikovič, V. Vasiliauskienė, M. Palionis e A. Dapkuvienė, agenti)**Convenuta:** Commissione europea (rappresentanti: A. Sauka, A. Steiblytė e J. Jokubauskaitė, agenti)**Interveniente a sostegno della ricorrente:** Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Pavliš, O. Serdula, J. Vláčil e S. Šindelková, agenti)**Oggetto**

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 della Commissione, dell'8 novembre 2017, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2017, L 292, pag. 61), nella parte in cui prevede d'imporre alla Repubblica di Lituania una rettifica finanziaria pari a EUR 9 745 705,88 relativa a spese nell'ambito del FEASR e una rettifica finanziaria di EUR 546 351,91 relativa a spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Repubblica di Lituania sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea.*
- 3) *La Repubblica ceca sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 112 del 26.3.2018.

Sentenza del Tribunale del 30 gennaio 2020 – Portogallo/Commissione

(Causa T-292/18) (¹)

[«FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese sostenute dal Portogallo – Articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005 – Articolo 54 del regolamento (UE) n. 1306/2013 – Nozione di tribunale nazionale»]

(2020/C 77/61)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, P. Estêvão, J. Saraiva de Almeida e P. Barros da Costa, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Rechena e A. Sauka, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2018/304 della Commissione, del 27 febbraio 2018, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2018, L 59, pag. 3), nella parte in cui essa esclude dal finanziamento dell'Unione un importo pari a EUR 1 052 101,05 relativo a spese dichiarate dalla Repubblica portoghese.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica portoghese è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle della Commissione europea.

(¹) GU C 249 del 16.7.2018.

Sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2020 – Aquino e a./Parlamento

(Causa T-402/18) (¹)

[«Funzione pubblica – Sciopero degli interpreti – Misure di precettazione degli interpreti adottate dal Parlamento europeo – Assenza di base giuridica – Responsabilità – Danno morale»]

(2020/C 77/62)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Roberto Aquino (Bruxelles, Belgio) e gli altri 25 ricorrenti i cui nominativi figurano in allegato alla sentenza (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: O. Caisou-Rousseau, T. Lazian e E. Taneva, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e R. Meyer, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 270 TFUE e diretta ad ottenere, da un lato, l'annullamento della decisione del direttore generale del personale del Parlamento del 2 luglio 2018, con la quale sono stati precettati interpreti e interpreti di conferenza per il 3 luglio 2018, nonché delle successive decisioni del direttore generale del personale del Parlamento recanti precettazione di interpreti e di interpreti di conferenza per il 4, 5, 10 e 11 luglio 2018 e, dall'altro, il risarcimento del danno morale valutato ex aequo et bono a EUR 1 000 a persona che i ricorrenti asseriscono di aver subito a causa di tali decisioni.

Dispositivo

- 1) *La decisione del 2 luglio 2018 del direttore generale del personale del Parlamento europeo con la quale sono stati precettati interpreti e interpreti di conferenza per il 3 luglio 2018 è annullata.*
- 2) *Il Parlamento è condannato al versamento della somma pari a EUR 500 a ciascuna delle sig.re Carli-Ganotis Barbara, de Seze Claudine, Diaconu Olszewski Maria Corina, Provata Maria, Sevastikoglou Irène e Tissi Benedetta.*
- 3) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 4) *Il Parlamento sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalle ricorrenti precettate mediante la decisione del 2 luglio 2018, ivi incluse quelle relative al procedimento sommario e quelle relative all'intervento del Consiglio dell'Unione europea.*
- 5) *I ricorrenti precettati mediante le decisioni successive alla presentazione del ricorso sopporteranno le proprie spese.*
- 6) *Il Consiglio sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 364 dell'8.10.2018.

Sentenza del Tribunale del 30 gennaio 2020 – Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE)

(Causa T-598/18) (¹)

[Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo BROWNIE – Marchi nazionali denominativi anteriori BROWNIES, BROWNIE, Brownies e Brownie – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafi 2 e 3 del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001]]

(2020/C 77/63)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Grupo Textil Brownie, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: D. Pellisé Urquiza e J. C. Quero Navarro, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Capostagno, A. Folliard-Monguiral e H. O'Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: The Guide Association (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: T. St Quintin, barrister e M. Jhittay, solicitor)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 luglio 2018 (procedimento R 2680/2017-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la The Guide Association e il Grupo Textil Brownie

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il Grupo Textil Brownie, SL è condannato alle spese.*

(¹) GU C 427 del 26.11.2018.

Sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2020 – Aldi/EUIPO – Titlbach (ALTISPORT)

(Causa T-697/18) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l'Unione europea – Marchio figurativo ALTISPORT – Marchi internazionale e dell'Unione europea denominativi anteriori ALDI – Impedimento relativo alla registrazione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Confronto di prodotti e di servizi – Obbligo di motivazione – Articolo 94 del regolamento 2017/1001»]

(2020/C 77/64)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Germania) (rappresentanti: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen e M. Minckner, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Markakis e A. Söder, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Aleš Titlbach (Meziborí, Repubblica ceca)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 19 settembre 2018 (procedimento R 2683/2017-4), relativamente ad un procedimento di opposizione fra la Aldi e il sig. Tilbach.

Dispositivo

- 1) *La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 19 settembre 2018 (procedimento R 2683/2017-4) è annullata nella parte in cui riguarda i «giocattoli» di cui alla classe 28 dell'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato.*

- 2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 3) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 25 del 21.1.2019.

Sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2020 – Volkswagen/EUIPO (CROSS)

(Causa T-42/19) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo CROSS – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»]

(2020/C 77/65)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania) (rappresentanti: F. Thiering e L. Steidle, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: G. Schneider, S. Hanne e E. Markakis, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 novembre 2018 (procedimento R 2500/2017-1), relativamente ad una domanda di registrazione del segno denominativo CROSS come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Volkswagen AG è condanna alle spese.*

(¹) GU C 82 del 4.3.2019.

Sentenza del Tribunale 29 gennaio 2020 – Vinos de Arganza/EUIPO Nordbrand Nordhausen (ENCANTO)

(Causa T-239/19) (¹)

[«**Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo ENCANTO – Marchio nazionale denominativo anteriore BELCANTO – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]**

(2020/C 77/66)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Vinos de Arganza, SL (Toral de los Vados, Spagna) (rappresentante: L. Broschat García, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Nordbrand Nordhausen GmbH (Nordhausen, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 17 gennaio 2019 (procedimento R 392/2018-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Nordbrand Nordhausen e la Vinos de Arganza.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Vinos de Arganza, SL, è condannata alle spese.

(¹) GU C 187 del 3.6.2019

Sentenza del Tribunale del 30 gennaio 2020 – BZ/Commissione

(Causa T-336/19) (¹)

[«**Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Licenziamento per manifesta inattitudine – Proporzionalità – Articolo 84 del RAA – Responsabilità»**

(2020/C 77/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: BZ (rappresentante: C. Mourato, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid, B. Mongin e M. Brauhoff, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 270 TFUE diretta, da un lato, all'annullamento della decisione della Commissione del 25 luglio 2018 avente ad oggetto il licenziamento della ricorrente per manifesta inattitudine a seguito di un rapporto sul periodo di prova anticipato e, dall'altro, al risarcimento del danno materiale e di quello morale asseritamente subiti dalla ricorrente a causa di tale decisione.

Dispositivo

- 1) *La decisione della Commissione europea del 25 luglio 2018 avente ad oggetto licenziamento di BZ è annullata.*
- 2) *Il ricorso è respinto per il resto.*
- 3) *La Commissione è condannata alle spese.*

(¹) GU C 255 del 29.07.2019.

Sentenza del Tribunale del 30 gennaio 2020 – Julius Sämann/EUIPO – Maharishi Vedic University (Raffigurazione di un albero)

(Causa T-559/19) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo che rappresenta un albero – Marchi dell'Unione europea e internazionale figurativi anteriori che rappresentano un "albero magico" – Impedimenti relativi alla registrazione – Assenza di rischio di confusione – Assenza di somiglianza tra i segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Assenza di pregiudizio alla notorietà – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001»]

(2020/C 77/68)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Julius Sämann Ltd (Thayngen, Svizzera) (rappresentante: D. Parrisch, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: K. Kompari, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Maharishi Vedic University Ltd (Mgarr, Malta) (rappresentante L. Prehn, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 16 maggio 2019 (procedimento R 1743/2018-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Julius Sämann e la Maharishi Vedic University.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Julius Sämann Ltd è condannata alle spese.

(¹) GU C 328 del 30.9.2019.

Ordinanza del Tribunale del 22 gennaio 2020 – Daimler/Commissione

(Causa T-751/18) (¹)

[«Ricorso di annullamento – Ritiro dei risparmi certificati di CO₂ – Regime delle innovazioni ecocompatibili – Regolamento (CE) n. 443/2009 – Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 – Atto non impugnabile – Misura preparatoria – Irricevibilità»]

(2020/C 77/69)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Daimler AG (Stoccarda, Germania) (rappresentanti: N. Wimmer, C. Arhold e G. Ollinger, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e A. Becker, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della lettera Ares(2018) 5413709 della Commissione, del 22 ottobre 2018, che notifica il ritiro dei risparmi di CO₂ derivanti da innovazioni ecocompatibili attribuiti ai veicoli di Daimler AG dotati di alternatori ad alta efficienza Bosch HED 7-150 e 175 plus

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Daimler AG è condannata alle spese.

(¹) GU C 93 dell'11.3.2019.

Ordinanza del Tribunale del 21 gennaio 2020 – Clem & Jo Optique/EUIPO – C&A (C&J)(Causa T-125/19) ⁽¹⁾**(«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Ritiro dell'opposizione – Non luogo a statuire»)**

(2020/C 77/70)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Clem & Jo Optique SARL (Cormicy, Francia) (rappresentante: N. Hausmann, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e H. O'Neill, agenti)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:* C&A AG (Zugo, Svizzera) (rappresentante: M. Aznar Alonso, avvocato)**Oggetto**

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 19 dicembre 2018 (procedimento R 1252/2018-4), relativo ad un procedimento di opposizione fra la C&A e la Clem & Jo Optique.

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
- 2) La Clem & Jo Optique SARL è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).
- 3) La C&A AG sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 148 del 29.4.2019.

Ordinanza del Tribunale del 16 gennaio 2020 – Hemp Foods Australia/EUIPO – Cabrejos (Sativa)(Causa T-128/19) ⁽¹⁾**(«Ricorso di annullamento – Marchio dell'Unione europea – Registrazione internazionale che designa l'Unione europea – Mancata iscrizione della modifica della titolarità nel registro internazionale – Difetto di legittimazione ad agire – Irricevibilità»)**

(2020/C 77/71)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Hemp Foods Australia Pty Ltd (Sydney, Australia) (rappresentanti: M. Holah e P. Brownlow, solicitors)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: E. Markakis, agente)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:* César Raúl Dávila Cabrejos (Lima, Perù) (rappresentante: L. Estropá Navarro, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 16 novembre 2018 (procedimento R 1041/2018-2), relativa a un procedimento di opposizione tra il sig. Cabrejos e la Raw With Life Pty Ltd as Trustee for Benhaim Trading Trust.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.*
- 2) *La Hemp Foods Australia Pty Ltd è condannata alle spese.*

(¹) GU C 182 del 27.5.2019.

Ordinanza del Tribunale del 21 gennaio 2020 – Deutsche Telekom/Parlemento e Consiglio

(Causa T-161/19) (¹)

[«Ricorso di annullamento – Mercato interno delle comunicazioni elettroniche – Prezzi al dettaglio fatturati ai consumatori per le comunicazioni disciplinate all'interno dell'Unione – Regolamento (UE) 2018/1971 – Atto legislativo – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»]

(2020/C 77/72)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Deutsche Telekom AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: F. González Díaz, B. Langeheine e J. Blanco Carol, avvocati)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: R. van de Westelaken, M. Peternel e C. Biz, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: O. Segnana e I. Gurov, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU 2018, L 321, pag. 1).

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.*
- 2) *Non vi è più luogo a provvedere sulle istanze di intervento presentate dal Regno dei Paesi Bassi e dalla Commissione europea.*

- 3) *La Deutsche Telekom AG sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea, ad eccezione delle spese relative alle istanze di intervento.*
- 4) *La Deutsche Telekom, il Parlamento, il Consiglio, il Regno dei Paesi Bassi, nonché la Commissione sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze di intervento.*

(¹) GU C 172 del 20.5.2019.

**Ordinanza del Tribunale del 21 gennaio 2020 – Telefónica e Telefónica de España/Parlamento e Consiglio
(Causa T-162/19) (¹)**

[«Ricorso di annullamento – Mercato interno delle comunicazioni elettroniche – Prezzi al dettaglio fatturati ai consumatori per le comunicazioni disciplinate all'interno dell'Unione – Regolamento (UE) 2018/1971 – Atto legislativo – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»]

(2020/C 77/73)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Telefónica, SA (Madrid, Spagna) e Telefónica de España, SAU (Madrid) (rappresentanti: F. González Díaz, B. Langeheine e J. Blanco Carol, avvocati)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: R. van de Westelaken, M. Peternel e C. Biz, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: O. Segnana e I. Gurov, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU 2018, L 321, pag. 1).

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.*
- 2) *Non vi è più luogo a provvedere sulle istanze di intervento presentate dal Regno dei Paesi Bassi e dalla Commissione europea.*
- 3) *La Telefónica, SA e la Telefónica de España, SAU sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea, ad eccezione delle spese relative alle istanze di intervento.*
- 4) *La Telefónica, la Telefónica de España, il Parlamento, il Consiglio, il Regno dei Paesi Bassi, nonché la Commissione sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze di intervento.*

(¹) GU C 172 del 20.5.2019.

Ricorso proposto il 1 ottobre 2019 – Qualcomm/Commissione**(Causa T-671/19)**

(2020/C 77/74)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Qualcomm Inc. (San Diego, California, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Davilla, M. Pinto de Lemos Fermiano Rato e M. English, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione C(2019) 5361 final della Commissione;
- annullare, o, in subordine, ridurre sostanzialmente l'importo dell'ammenda;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quindici motivi.

1. Primo motivo, vertente sul punto che la decisione sarebbe frutto di gravi irregolarità procedurali, che avrebbero violato in modo irreparabile i diritti della difesa della Qualcomm.
2. Secondo motivo, vertente sul punto che nel difendere il mercato rilevante e addebitando alla Qualcomm di essere dominante, la decisione incorrerebbe in manifesti errori di valutazione di fatto e di diritto e non fornirebbe una motivazione sufficiente.
3. Terzo motivo, vertente sul punto che la decisione non applicherebbe i criteri giuridici corretti, incorrendo quindi in manifesti errori di diritto.
4. Quarto motivo, vertente sul punto che la teoria della predazione di cui alla decisione sarebbe priva di logica e non suffragata da prove.
5. Quinto motivo, vertente sul punto che, nella ricostruzione dei prezzi asseritamente «effettivamente pagati», la decisione incorrerebbe in errori manifesti e non fornirebbe una motivazione sufficiente.
6. Sesto motivo, vertente sul punto che l'attribuzione di spese d'ingegneria non ricorrenti sarebbe manifestamente non corretta.
7. Settimo motivo, vertente sul punto che la decisione manifestamente non stabilirebbe adeguati parametri di riferimenti dei costi.
8. Ottavo motivo, vertente sul punto che l'analisi prezzo/costo di cui alla decisione sarebbe manifestamente non corretta.
9. Nono motivo, vertente sul punto che, ritenendo che i prezzi della Qualcomm abbiano escluso la Icera e causato danno ai consumatori, la decisione incorrerebbe in manifesti errori di diritto e di valutazione.
10. Decimo motivo, vertente sul punto che la decisione sarebbe manifestamente errata laddove asserisce che la fissazione dei prezzi da parte della Qualcomm costituiva l'attuazione di un piano per escludere la Icera.

11. Undicesimo motivo, vertente sul punto che, respingendo la giustificazione oggettiva, la decisione incorrerebbe in un manifesto errore di valutazione e non fornirebbe una motivazione sufficiente.
12. Dodicesimo motivo, vertente sul punto che la decisione non sarebbe sufficientemente motivata.
13. Tredicesimo motivo, vertente sul punto che le constatazioni di cui alla decisione relativamente alla durata dell'asserita violazione sarebbero manifestamente non corrette.
14. Quattordicesimo motivo, vertente sul punto che la decisione sarebbe manifestamente errata nell'infliggere e calcolare l'ammenda.
15. Quindicesimo motivo, vertente sul punto che, nello stabilire la competenza della Commissione e l'asserito effetto sugli scambi commerciali, la decisione incorrerebbe in manifesti errori di diritto, di fatto e di valutazione e non fornirebbe una motivazione sufficiente.

Ricorso proposto il 20 dicembre 2019 – Worldwide Spirits Supply/EUIPO – Melfinco (CLEOPATRA QUEEN)**(Causa T-870/19)**

(2020/C 77/75)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti****Ricorrente:** Worldwide Spirits Supply, Inc. (Tortola, Isole Vergini britanniche) (rappresentante: S. Demetriou, avvocato)**Convenuto:** Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:** Melfinco S.A. (Schaan, Liechtenstein)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO****Titolare del marchio controverso:** Ricorrente dinanzi al Tribunale**Marchio controverso interessato:** Marchio dell'Unione europea figurativo CLEOPATRA QUEEN/Marchio dell'Unione europea n. 14 027 338**Procedimento dinanzi all'EUIPO:** Procedimento di annullamento**Decisione impugnata:** Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 21 ottobre 2019 nel procedimento R 1820/2018-4**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e revocare la decisione di nullità, dichiarandola nulla e priva di effetti;
- in alternativa,
- modificare sostanzialmente il contenuto della decisione impugnata, invitando la ricorrente a produrre prove dell'uso effettivo oppure invitandola a raggiungere una composizione amichevole con la Melfinco S.A., nell'ambito di una coesistenza.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - Violazione dell'articolo 64, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
-

Ricorso proposto il 3 gennaio 2020 – Forbo Financial Services/EUIPO – Windmöller (Canoleum)

(Causa T-3/20)

(2020/C 77/76)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Forbo Financial Services AG (Baar, Svizzera) (rappresentante: S. Fröhlich, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Windmöller GmbH (Augustdorf, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Canoleum) – Domanda di registrazione n. 16 736 548

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 ottobre 2019 nel procedimento R 773/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese del procedimento nonché alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 104, in combinato disposto con l'articolo 97, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
-

Ricorso proposto l'8 gennaio 2020 – Repubblica ceca/Commissione**(Causa T-8/20)**

(2020/C 77/77)

*Lingua processuale: il ceco***Parti****Ricorrente:** Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Pavliš, J. Očková e J. Vláčil, agenti)**Convenuta:** Commissione europea**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione (UE) 2019/1835 della Commissione, del 30 ottobre 2019, nella parte in cui esclude dal finanziamento dell'Unione europea le spese sostenute dalla Repubblica ceca nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), misura M14, per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, per l'importo complessivo di EUR 35 109,02, e condannare la Commissione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce il seguente motivo unico.

- Il motivo di ricorso si basa sulla violazione dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. La Commissione ha basato la rettifica finanziaria sulla presunta violazione di una precisa disposizione del diritto dell'Unione, ossia l'articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1306/2013, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (in prosieguo: il «regolamento n. 809/2014»). Tale disposizione, tuttavia, non sarebbe stata violata. La Commissione, infatti, avrebbe erroneamente considerato l'avvio di un controllo in loco presso la prima azienda agricola di un beneficiario quale preavviso implicito di successivi controlli, e attribuito a tale preavviso implicito gli stessi effetti di un reale preavviso di controllo ai sensi dell'articolo 25 del regolamento n. 809/2014.

Ricorso proposto il 14 gennaio 2020 – Buxadé Villalba e altri/Parlamento**(Causa T-32/10)**

(2020/C 77/78)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti****Ricorrenti:** Jorge Buxadé Villalba, María Esperanza Araceli Aguilar Pinar e Hermann Tertsch Del Valle-Lersundi (rappresentante: M. Castro Fuertes, avvocato)**Convenuto:** Parlamento europeo

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di riconoscere a Carles Puigdemont i Casamajó e ad Antoni Comín i Oliveres lo status di membri del Parlamento europeo;
- ordinare la cessazione di qualsiasi effetto di tale status e l'annullamento di quelli già prodotti;
- ordinare la risoluzione di qualsiasi contratto di prestazione di servizi sottoscritto da Carles Puigdemont i Casamajó e da Antoni Comín i Oliveres con assistenti, consulenti, tirocinanti e terzi;
- ordinare a Carles Puigdemont i Casamajó e ad Antoni Comín i Oliveres di restituire tutti gli importi a essi erogati a qualsiasi titolo e per qualsiasi ammontare dal Parlamento europeo nel loro status illegittimo di eurodeputati, e quelli versati dal Parlamento europeo a terzi in virtù di qualsiasi contratto di prestazione dei servizi con assistenti, consulenti, tirocinanti o terzi;
- in via subordinata, dichiarare l'incompatibilità della carica di parlamentare europeo con quella di membro dell'assemblea legislativa dell'Asamblea legislativa de la Comunidad Autónoma (assemblea legislativa della comunità autonoma di Catalogna, Spagna) e dichiarare che essi non hanno diritto di percepire alcuna retribuzione dal 2 luglio 2019 alla data di assunzione delle loro funzioni, ordinando la restituzione, con pagamento degli interessi di mora, di quanto eventualmente percepito;
- condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese in caso di accoglimento della domanda.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 8 e 12 dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo, del 20 settembre 1976, in combinato disposto con la legislazione elettorale spagnola.
 - A tal proposito si sostiene che, in base a tale atto, la procedura elettorale europea è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali e, di conseguenza, trovano applicazione gli articoli da 219 a 224 della Ley Orgánica del Régimen Electoral General (legge organica sul regime elettorale generale). In particolare, in quest'ultima norma si prevede che, entro cinque giorni, i candidati eletti devono giurare o promettere solennemente osservanza della Costituzione e che, in caso contrario, i seggi corrispondenti sono dichiarati vacanti. Orbene, Puigdemont e Comín non sono mai comparsi dinanzi alla Junta Electoral Central (Giunta elettorale centrale, Spagna) per giurare o promettere osservanza della Costituzione.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento interno del Parlamento europeo.
 - A tale riguardo si osserva che non è stata rilasciata alcuna attestazione da parte dell'autorità competente spagnola, recante comunicazione che Puigdemont e Comín hanno adempiuto la formalità relativa all'osservanza della Costituzione, la quale opera come condizione suspensiva del loro status di eletti. Pertanto, l'azione del Parlamento europeo, ad avviso dei ricorrenti, viola l'Atto elettorale europeo, invade competenze sovrane degli Stati membri e rende totalmente illegittimo e inválido qualsiasi accordo che venga adottato dal Parlamento europeo, in aula o nelle commissioni, con l'eventuale partecipazione di Puigdemont e Comín.
3. Terzo motivo, vertente sull'irrilevanza, per effetto della nullità dell'atto del Parlamento europeo, della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 dicembre 2019, pronunciata nella causa C-502/19, Junqueras Vies.
 - In merito si deduce che Puigdemont e Comín non si sono mai trovati in stato di carcerazione preventiva, e che le persone suddette godono soltanto dell'immunità derivante dalla loro proclamazione come eletti, ma non godono pienamente dello status di eurodeputati, poiché non sono state adempiute tutte le formalità previste dalla procedura elettorale spagnola.

4. Quarto motivo, invocato in via subordinata, fondato sulla violazione dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, dell'atto elettorale europeo, in quanto sussiste una causa di incompatibilità prevista nella legislazione elettorale spagnola [articolo 211, paragrafo 2, lettera d), della legge organica sul regime elettorale generale].

— A tal proposito si rileva che, conformemente alla normativa europea, ogni Stato membro può ampliare le incompatibilità previste a livello nazionale per le elezioni al Parlamento europeo, che la disposizione di diritto nazionale innanzi citata prevede l'incompatibilità dei membri delle assemblee legislative delle comunità autonome e che Puigdemont e Comín hanno cessato di essere membri del Parlamento della Catalogna il 7 gennaio 2020.

Ricorso proposto il 20 gennaio 2020 – Datenlotsen Informationssysteme/Commissione

(Causa T-34/20)

(2020/C 77/79)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Datenlotsen Informationssysteme GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: T. Lübbig, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2019, relativa alla misura SA.34402 – 2015/C (ex 2015/NN) alla quale la Germania ha dato esecuzione a favore della Hochschul-Informationssysteme GmbH [documento della Commissione n. C(2019) 6836 final];
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, per aver applicato un criterio di valutazione della redditività delle azioni della Hochschul-Informationssysteme GmbH (in prosieguo: la «HIS») incompatibile con la giurisprudenza in quanto la Commissione ha ignorato il contenuto del «criterio dell'inseparabilità» e il significato autonomo del «criterio della connessione».
2. Violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE per aver qualificato come non redditizie le attività dell'HIS per le università statali tedesche;
3. Violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE per non aver operato una distinzione tra i diversi ambiti di attività dell'HIS;
4. Violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE e dell'articolo 1, lettera b), sub 5 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (¹), per aver classificato il sostegno diretto come «aiuto esistente» a motivo dell'esistenza di un mercato nel 1976.
5. Violazione dell'articolo 296, paragrafo 2, TFUE per non aver motivato sufficientemente l'applicabilità dell'articolo 1, lettera b), n. 5, del regolamento n. 2015/1589 al di fuori di fattispecie in materia di liberalizzazione.

6. Violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE e dell'articolo 1, lettera b), n. 5 del regolamento n. 2015/1589, per aver classificato il sostegno diretto come «aiuto esistente» a motivo di modifiche sostanziali delle misure.
7. Violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE e dell'articolo 1, lettera b), n. 5 del regolamento n. 2015/1589, per aver classificato il sostegno diretto come «regime di aiuti», in quanto sussisterebbero invece una serie di aiuti individuali concessi su base annuale.
8. Violazione del diritto ad una «ragionevole durata del processo» come parte del diritto ad una «buona amministrazione» derivante dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(¹) Regolamento (UE) 2015/1589 del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 2015, L 248, pag. 9)

Ricorso proposto il 23 gennaio 2020 – Lotto24/EUIPO (LOTTO24)

(Causa T-38/20)

(2020/C 77/80)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Lotto24 AG (Amburgo, Germania) (rappresentante: O. Brexl, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo LOTTO24 di colore arancione (Pantone 130) e rosso (Pantone 1807) – Domanda di registrazione n. 17 996 822

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 5 novembre 2019 nel procedimento R 1216/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 24 gennaio 2020 – Di Bernardo/Commissione**(Causa T-41/20)**

(2020/C 77/81)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Danilo Di Bernardo (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 13 marzo 2019 adottata in esecuzione della sentenza del 29 novembre 2018, nella causa T-811/16;
- condannare la Commissione a versare al ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni materiali causatigli, la somma di EUR 50 000, nonché EUR 7 000, con riserva di aumento in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno morale subito;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del bando di concorso da parte della commissione giudicatrice, in quanto i criteri di ammissione da essa adottati limitano illegittimamente la portata di tale bando. Il ricorrente sostiene al riguardo che, adottando criteri di ammissione che hanno l'effetto di escludere la presa in considerazione di esperienze comparabili a quelle del ricorrente, esperienze però compatibili con i requisiti del bando di concorso, la commissione giudicatrice non ha debitamente tenuto conto di tale bando.
2. Secondo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione che inficerebbero la decisione impugnata e che riguardano la questione se l'esperienza professionale del ricorrente sia connessa alla natura delle funzioni descritte nel bando di concorso.

Ricorso proposto il 27 gennaio 2020 – KRBL/EUIPO – P.K. Overseas (INDIA SALAM Pure Basmati Rice)**(Causa T-45/20)**

(2020/C 77/82)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* KRBL Ltd (Deli, India) (rappresentanti: P. Strickland, Solicitor)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* P.K. Overseas Pte Ltd (Singapore, Singapore)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio figurativo INDIA SALAM Pure Basmati Rice con le indicazioni colorate beige, bruno seppia e avorio - Registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 1 126 413

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 26/11/2019 nel procedimento R 766/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accogliere il ricorso e respingere la domanda;
- annullare la decisione impugnata;
- annullare la decisione della divisione di opposizione del 13 febbraio 2019 relativa al procedimento di opposizione n. B 2 201 385;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ordinanza del Tribunale del 22 gennaio 2020 – La Marchesiana/EUIPO – Marchesi 1824 (MARCHESI)

(Causa T-35/18) (¹)

(2020/C 77/83)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

^(¹) GU C 142 del 23.4.2018.

Ordinanza del Tribunale del 15 gennaio 2020 – Avio/Commissione**(Causa T-139/18) (¹)**

(2020/C 77/84)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 142 del 23.4.2018.

Ordinanza del Tribunale del 21 gennaio 2020 – Bartolomé Alvarado e Grupo Preciados Place/EUIPO – Alpargatas (ALPARGATOS PASOS ARTESANALES)**(Causa T-606/19) (¹)**

(2020/C 77/85)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 372 del 4.11.2019.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT